Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 318

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 17 dicembre 1971** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che con il 1° gennaio si verifichi interruzione nell'invio della « Gazzetta Ufficiale », i Signori Abbonati sono vivamente pregati di voler rinnovare subito l'abbonamento, il cui canone resta invariato per il 1972, servendosi esclusivamente del modulo di c/c postale all'uopo già trasmesso. Ciò per ovviare all'eventuale impossibilità dell'invio dei fascicoli arretrati.

Nell'ipotesi che il predetto modulo fosse andato smarrito, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. In tal caso è indispensabile riportare sul retro del certificato tutti gli estremi (nome, cognome, indirizzo, codice postale e riferimento meccanografico) indicati sulla fascetta con la quale viene oggi inviato il periodico.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 novembre 1971, n. **1059.**
Norme relative all'applicazione agli atti di compravendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni . Pag. 7978

LEGGE 5 novembre 1971, n. **1060.**
Concessione ai comuni ed alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di contributi per le spese relative all'esecuzione dei censimenti generali degli anni 1970-1971 . . . . Pag. 7978

LEGGE 20 novembre 1971, n. **1061.**
Esonero dall'insegnamento dei presidi di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica . . . Pag. 7979

LEGGE 20 novembre 1971, n. **1062.**
Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte . . . . Pag. 7979

LEGGE 29 novembre 1971, n. **1063.**
Provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1971. Pag. 7981

LEGGE 3 dicembre 1971, n. **1064.**
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, contenente norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione. Pag. 7981

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1065.**
Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta . . . . Pag. 7982

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1066.**
Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti . . . . Pag. 7985

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1971, n. **1067.**
Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione dell'emofilia, con sede in Milano . . Pag. 7986

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1971.
Approvazione del piano previsionale delle operazioni del Mediocredito centrale per l'anno 1971 . . . Pag. 7986

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1971.
Modalità per il rimborso delle marche contrassegno annuali per apparecchi di accensione del 1971 . . Pag. 7997

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1971.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Avellino . . Pag. 7997

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1971.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Forlì . . . . Pag. 7998

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1971.
Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di piastrelle da pavimenti operanti in provincia di Pordenone . . Pag. 7998

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1971.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchinari per la edilizia operanti nella provincia di Napoli . . Pag. 7998

ORDINANZA MINISTERIALE 23 novembre 1971.
Esenzione dalla vaccinazione antiaftosa per gli ovini di importazione dalla Finlandia . . . . . . Pag. 7999

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Noli massimi per emigranti. Pag. 7999

Ministero di grazia e giustizia:
Cessazione di notaio dall'esercizio Pag. 7999
Trasferimento di notai . . . . . Pag. 7999

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di S. Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 8000
Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 8000
Autorizzazione al comune di Terlizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 8000

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina . . . . Pag. 8000

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 8000

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorsi. Pag. 8001

Ministero delle finanze: Errata-corrige Pag. 8001

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Concorso per esami a quaranta posti di cartilografo . . . . . . Pag. 8002

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 318 DEL 17 DICEMBRE 1971:

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1971.
Norme di applicazione degli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernenti il decentramento alle direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di taluni compiti attualmente svolti dagli uffici centrali.

(10876)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 novembre 1971, n. **1059.**

Norme relative all'applicazione agli atti di compravendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I benefici fiscali di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano anche alle compravendite che avvengono tra parenti fino al terzo grado, che facciano parte anche dello stesso nucleo familiare, semprechè sussistano a favore dell'acquirente i requisiti stabiliti dalle surrichiamate disposizioni legislative.

Tra gli atti di compravendita indicati nell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, devonsi ritenere compresi anche i contratti di trasferimento della proprietà con la costituzione di vitalizio a favore del venditore.

Le agevolazioni di cui al presente articolo non possono essere concesse in via di rimborso dei tributi che siano stati riscossi a titolo definitivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 5 novembre 1971, n. **1060.**

Concessione ai comuni ed alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di contributi per le spese relative all'esecuzione dei censimenti generali degli anni 1970-1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per far fronte alle maggiori esigenze di cui agli articoli successivi, il fondo di lire 20 miliardi assegnato all'Istituto centrale di statistica a norma dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 14, è aumentato di lire 5.400 milioni, da ripartirsi in due quote di lire 2.700 milioni ciascuna, a carico degli anni finanziari 1972 e 1973.

Art. 2.

Sul fondo di cui all'articolo precedente la somma di lire 6.800 milioni è destinata a favore dei comuni a titolo

di rimborso delle spese che essi devono sostenere in dipendenza del secondo censimento generale dell'agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio.

Sul fondo medesimo inoltre la somma di lire 200 milioni viene devoluta alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a titolo di contributo per le spese che detti enti dovranno sostenere per la esplicazione di compiti ad essi incombenti in dipendenza dei censimenti di cui al primo comma.

Art. 3.

La somma di lire 6.800 milioni, di cui al primo comma dell'articolo precedente, sarà dall'Istituto centrale di statistica distribuita ai comuni, a titolo di rimborso forfettario delle spese, in base a parametri desunti dai risultati dei censimenti.

Le norme per la ripartizione di cui al precedente comma saranno stabilite da una apposita commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria, il commercio e l'artigianato, della quale faranno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e artigianato e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani.

La medesima commissione stabilirà altresì le norme per la ripartizione della somma di lire 200 milioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 4.

Ai comuni sarà corrisposto un anticipo sulla erogazione finale del rimborso pari al contributo ad essi attribuito col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1963, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della legge 16 agosto 1962, n. 1341.

L'anticipo di cui al comma precedente sarà erogato ai comuni entro il secondo semestre del 1971.

Art. 5.

All'onere di lire 2.700 milioni relativo all'esercizio finanziario 1972 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO —
FERRARI-AGGRADI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 20 novembre 1971, n. **1061**.

Esonero dall'insegnamento dei presidi di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In tutti gli istituti e le scuole di istruzione secondaria e artistica i capi di istituto sono esonerati dagli obblighi di insegnamento.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di 1.000 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1969, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.800 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1970 e 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1969-70.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI
— FERRARI-AGGRADI
— GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 20 novembre 1971, n. **1062**.

Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio di attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse

storico od archeologico è soggetto, salvo quanto specificamente previsto dalla presente legge, alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Tutti coloro che intendono esercitare una delle attività indicate nel comma precedente devono essere iscritti in una speciale sezione del registro istituito con l'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

L'iscrizione è obbligatoria anche per gli studi d'arte o istituzioni analoghe quando vi si pratica la vendita o l'esposizione a fine di vendita delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma.

L'autorizzazione all'esercizio del tipo di attività, per la quale è stata ottenuta l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, è rilasciata dal sindaco competente a norma dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426; la suddetta autorizzazione non è subordinata ai vincoli derivanti dai piani di sviluppo e di adeguamento, previsti nel capo II della legge citata.

Art. 2.

Chiunque esercita una delle attività previste all'articolo 1 deve porre a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti ivi indicati, che comunque si trovino nell'esercizio o nell'esposizione.

All'atto della vendita il titolare dell'impresa o l'organizzatore dell'esposizione è tenuto a rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma.

Art. 3.

Chiunque, al fine di trarne illecito profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, od un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico è punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da lire centomila fino a lire tre milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico.

Art. 4.

Alle stesse pene indicate nell'articolo precedente soggiace:

1) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti;

2) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti.

Art. 5.

Se i fatti indicati nei due articoli precedenti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale le pene sono aumentate. Alla sentenza di condanna consegue inoltre la sospensione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio, per una durata massima di sei mesi. L'iscrizione di cui all'articolo 1 è revocata se il condannato è incorso nella recidiva aggravata prevista dai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'articolo 99 del codice penale.

Art. 6.

La sentenza di condanna per i reati previsti agli articoli precedenti è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Il giudice nel dispositivo della sentenza stabilisce se questa deve essere pubblicata per intero o per estratto. La pubblicazione è eseguita di ufficio a spese del condannato.

Art. 7.

E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nei precedenti articoli, salvo che si tratti di cose appartenenti a persona estranea al reato.

Delle cose confiscate a' sensi del comma precedente è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Art. 8.

Le disposizioni penali previste ai precedenti articoli non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarati espressamente non autentici, all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non è possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Nelle vendite alle aste dei corpi di reato, è fatto obbligo all'ufficio procedente di provvedere alle forme di pubblicità, alle annotazioni e alle dichiarazioni indicate nel primo comma e relative alla non autenticità delle opere ed oggetti confiscati.

Art. 9.

Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti articoli, fino a quando non sia istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, il quale è tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto di cui si assume la non autenticità, la designazione della competente sezione del Consiglio superiore delle belle arti.

Nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è tenuto altresì ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 29 novembre 1971, n. **1063.**

Provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1971 a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è abilitato a utilizzare il citato contributo per corrispondere a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani una integrazione suppletiva straordinaria di prezzo sui consumi della carta destinata alla stampa dei giornali quotidiani.

La misura dell'integrazione è determinata in rapporto alla quantità di carta utilizzata nel 1970 dalle imprese editoriali per la stampa di giornali quotidiani, secondo il criterio di proporzionalità decrescente rispetto al consumo di carta da parte dei singoli giornali quotidiani.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione dell'integrazione secondo il criterio di cui al precedente comma.

Art. 2.

L'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'attuazione di quanto disposto nel precedente articolo per l'anno finanziario 1971 viene fronteggiato mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Gli istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, da designarsi con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, finanziamenti, a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, d'importo non superiore a 400 milioni di lire, per proseguire nell'ordinato svolgimento della produzione.

I finanziamenti di cui al precedente comma saranno accordati al tasso del 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese e non potranno avere durata superiore a quindici anni.

Art. 4.

Allo scopo di porre gli istituti in condizione di praticare il tasso d'interesse di cui al precedente articolo 3, il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, corrisponderà agli istituti stessi un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso che l'istituto pratica per operazioni similari e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso stabilito, ai sensi dell'articolo 3.

Tale contributo decorre dalla data di stipulazione del contratto.

In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può concedere agli istituti ed aziende di credito, sui finanziamenti di cui alla presente legge, a valere sul *plafond* complessivo di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649, nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, la garanzia sussidiaria dello Stato entro il limite massimo del 70 per cento delle perdite accertate.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al precedente articolo 4 è autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1972 al 1986.

All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per la concessione dei contributi in conto interessi nell'anno finanziario 1972, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI-AGGRADI — GIOLITTI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 3 dicembre 1971, n. **1064.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, contenente norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, contenente norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 5, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Nel caso in cui i sottoprodotti della vinificazione vengano ceduti alle distillerie, invece di essere conferiti in conto lavorazione, queste devono liquidare per i sottoprodotti stessi ai conferenti un compenso almeno eguale a quello derivante dalla applicazione del successivo articolo 7. Lo stesso ricavo minimo deve essere assicurato dall'acquirente nel caso in cui la cessione avvenga per produzione di acquavite o di enocianina ».

All'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« E' ammessa la filtratura delle fecce di vino ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 ».

All'articolo 7, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Il Comitato dei prezzi in sede provinciale, sentiti i rappresentanti delle categorie agricole e industriali interessate, stabilisce la quota per spese di lavorazione, di cui al precedente comma, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione per la campagna vitivinicola 1971-72 ed entro il 31 agosto di ogni anno per le campagne successive ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — NATALI — PRETI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1065**.

Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Disciplina dell'ordinamento finanziario*)

L'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

(*Entrate della Regione*)

La Regione provvede al suo fabbisogno finanziario:

a) con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali, nonchè da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni od appalti;

b) con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con l'attività amministrativa da essa svolta, nonchè con i contributi e le assegnazioni dello Stato.

Art. 3.

(*Partecipazione al gettito di imposte erariali*)

Sono attribuiti alla Regione i nove decimi del gettito:

a) delle imposte erariali sui redditi dominicali ed agrari dei terreni e sul reddito dei fabbricati situati nel territorio regionale, nonchè dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso situati nello stesso territorio;

b) dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta complementare sul reddito, delle imposte sulle società e sulle obbligazioni nonchè delle addizionali istituite con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e con legge 10 dicembre 1961, n. 1346, riscosse nel territorio regionale;

c) delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale dell'asse ereditario, di registro e ipotecarie e delle relative addizionali istituite con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e con legge 10 dicembre 1961, n. 1346, riscosse nel territorio regionale; dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella all'importazione, riscossa nel territorio regionale; delle imposte di bollo, della tassa di bollo sui documenti di trasporto, delle tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento, nonchè del diritto addizionale di cui all'articolo 6 della legge 18 febbraio 1963, n. 67, riscossi nel territorio regionale;

d) delle tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella Regione;

e) dell'imposta erariale riscossa nel territorio regionale per l'energia elettrica ed il gas ivi consumati;

f) delle imposte di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra e sui filati riscosse nel territorio regionale;

g) dei proventi del monopolio sui tabacchi per le vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

h) del lotto, al netto delle vincite, riscosso nel territorio regionale;

i) dei canoni annuali riscossi dallo Stato per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico.

E' altresì attribuita alla Regione una quota commisurata ai nove decimi del gettito delle imposte di fabbricazione sulla benzina, sugli oli di gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati, non in esenzione fiscale, dagli impianti di distribuzione stradale — situati nel territorio regionale — quali rilevati dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.

Art. 4.

(*Partecipazione al gettito dei proventi doganali*)

In attesa dell'attuazione del regime di zona franca, previsto dall'articolo 14 dello statuto regionale, sono devoluti alla Regione i nove decimi dei proventi doga-

nali riscossi nella Valle relativi alle imposte erariali sul consumo del caffè e del cacao, ai dazi doganali, alle sovraimposte di confine e ai diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti animali.

Art. 5.

(*Modalità di devoluzione delle quote di compartecipazione*)

La devoluzione alla Regione delle quote di proventi erariali indicata agli articoli 3, primo comma, e 4 viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

Nel relativo ammontare sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della Regione ad uffici situati fuori del territorio medesimo.

E' escluso dalla devoluzione alla Regione il gettito derivante dalle ritenute per imposte erariali effettuate nel territorio regionale su emolumenti comunque corrisposti ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici aventi la sede e l'organizzazione amministrativa centrale fuori del territorio regionale.

L'intendenza di finanza di Aosta provvederà mensilmente, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, a corrispondere alla Regione le quote dei proventi ad essa spettanti — a norma dell'articolo 3, primo comma, e dell'articolo 4 — sulla base dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nella coesistente sezione di tesoreria provinciale e dei versamenti di cui al secondo comma.

La stessa intendenza provvederà altresì a corrispondere annualmente alla Regione, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, il provento di cui all'articolo 3, secondo comma, determinato con le modalità ivi indicate.

Art. 6.

(*Riparto dei redditi soggetti a imposta di ricchezza mobile*)

Per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento dei redditi imponibili procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato alla Regione ed agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo e della devoluzione alla Regione, ai sensi del precedente articolo 3, primo comma, lettera *b*), dei nove decimi dell'imposta relativa.

Il Ministro per le finanze risolve i contrasti eventuali tra uffici per il riparto dei redditi, sentito il Presidente della giunta regionale.

Spettano alla Regione i nove decimi delle imposte sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al primo comma, addetti agli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione.

La ripartizione dei redditi di cui al primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti ed impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti ed impianti esistenti fuori del territorio della Regione compete interamente allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nella Valle è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette ed è attribuita alla Regione nella misura dei nove decimi.

Art. 7.

(*Partecipazione ai rimborsi per indebito, inesigibilità ed altre cause*)

Il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilità ed altre cause fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

A tale scopo sono istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa.

Art. 8.

(*Riserva a favore dello Stato del provento derivante da maggiorazioni di aliquote dei tributi*)

Il provento derivante alla Regione da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ove sia destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, è riservato allo Stato.

L'ammontare di cui al comma precedente è determinato con decreto dei Ministri per le finanze e per il tesoro, d'intesa con il Presidente della giunta regionale.

Art. 9.

(*Contributi speciali*)

Per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali. Tali contributi devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalità per tutto il proprio territorio e sono assegnati anche in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale.

Art. 10.

(*Applicazione delle leggi riguardanti l'attribuzione di tributi, contributi e diritti alle province e ad altri enti*)

Le leggi statali vigenti e quelle che saranno successivamente emanate riguardanti la attribuzione di tributi, contributi e diritti alle province, alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, agli enti provinciali del turismo e agli altri enti e servizi assorbiti dalla Regione, nonchè la loro compartecipazione a tributi erariali ed altre provvidenze con carattere di generalità, si applicano anche nel territorio della Valle.

Le entrate relative sono versate alla Regione.

Art. 11.
(*Mutui e obbligazioni*)

La Regione può assumere mutui ed emettere obbligazioni, per un importo annuale non superiore alle entrate ordinarie, esclusivamente al fine di provvedere a spese di investimento, nonchè al fine di assumere partecipazioni in società finanziarie regionali alle quali partecipino anche altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 dello statuto speciale od in quelle delegate ai sensi dell'articolo 4 dello statuto stesso.

La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al precedente comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonchè i mezzi per la copertura degli oneri relativi e deve altresì disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

Ai prestiti contratti dalla Regione si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti della amministrazione dello Stato.

Art. 12.
(*Collaborazione della Regione per l'accertamento delle imposte dirette*)

Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla giunta regionale la lista dei contribuenti domiciliati nella Valle, con l'indicazione dei redditi compresi nella dichiarazione annuale o accertati d'ufficio.

La giunta esaminata la lista, la completa e la rettifica, indicando la ragione delle variazioni introdotte.

La giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione daranno alla giunta notizia dei provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

Art. 13.
(*Bilancio e rendiconto generale della Regione*)

Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione sono approvati con legge regionale.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate nè disporre nuove o maggiori spese. Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 14.
(*Assegnazione dei contributi per gli anni* 1969 *e* 1970)

E' assegnato alla Regione, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, dello statuto regionale, un contributo speciale di lire 2.500 milioni per l'anno 1969 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1970 per l'esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, di lavori di restauro e sistemazione di aree archeologiche, di opere igieniche e di altre opere e interventi di pubblica utilità.

Art. 15.
(*Gestione delle contabilità erariali*)

Il Presidente della giunta regionale provvede — mediante apposito ufficio per le contabilità erariali speciali ed in conformità alle vigenti norme — alla gestione dei fondi statali accreditati sulle contabilità stesse dal Ministero dell'interno e da altri Ministeri.

Il Presidente della giunta regionale può delegare all'assessore regionale alle finanze la firma degli atti relativi alle contabilità erariali speciali di cui al comma precedente.

Art. 16.
(*Registrazione fiscale dei contratti dell'Amministrazione regionale e degli enti locali*)

Ai fini fiscali ed amministrativi i contratti dell'Amministrazione regionale e degli altri enti pubblici territoriali locali che eccedano i limiti di importo entro i quali è consentito, ai sensi di legge, procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro venti giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia della apposizione sul contratto del prescritto visto di esecutorietà da parte del Presidente della giunta regionale; i verbali e gli atti di aggiudicazione preparatori per i suddetti contratti non sono soggetti a registrazione fiscale.

La norma del precedente comma si applica anche per la definizione delle pratiche di registrazione dei contratti per le quali siano in corso opposizioni o ricorsi in sede amministrativa o in sede giudiziaria.

Art. 17.
(*Copertura degli oneri*)

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con il fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.
(*Efficacia della legge*)

La presente legge ha effetto dalla data di inizio dell'anno finanziario 1971.

Da detta data cessa di avere effetto l'ordinamento finanziario di cui alla legge 29 novembre 1955, n. 1179, fermo restando il disposto dell'articolo 14 della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — GIOLITTI — PRETI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1066**.

Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di accordi in sede internazionale, è autorizzata la corresponsione di una anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi confiscati o comunque sottoposti a misure limitative dalle autorità libiche a partire dal 21 luglio 1970.

L'anticipazione sarà corrisposta sulla base del valore di comune commercio dei beni in Libia, in epoca immediatamente precedente le suddette misure limitative della proprietà, accertato dal Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, e nella seguente misura:

fino al valore di lire 10 milioni, il 70 per cento;

sulle somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni, il 50 per cento;

sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, il 20 per cento;

sulle somme eccedenti i 50 milioni, il 10 per cento.

Art. 2.

La concessione delle anticipazioni di cui al precedente articolo 1 spetta altresì:

a) ai proprietari di aziende agricole in Libia che ne hanno perduto la disponibilità ed il cui diritto di proprietà aveva trovato comunque riconoscimento nell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843;

b) ai titolari di concessioni che, pur avendo già adempiuto agli obblighi imposti dai disciplinari di concessione, non hanno ottenuto, in sede del surrichiamato accordo, l'accertamento dell'adempimento e il conseguente riconoscimento del diritto di proprietà.

E' attribuito invece un indennizzo, in relazione all'avvaloramento agrario effettuato, ai titolari di concessioni agricole in Libia che non hanno potuto completare gli adempimenti previsti dai disciplinari di concessione per eventi bellici o per altro impedimento frapposto dalle autorità libiche.

Detto indennizzo sarà regolato dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa ai beni, diritti ed interessi perduti per effetto del trattato di pace. L'ammontare delle liquidazioni corrisposte o da corrispondere ai sensi della succitata legge e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, è elevato in via generale e definitiva con l'applicazione di un coefficiente unico pari a 25 volte il valore al 1938.

Art. 3.

La domanda per l'applicazione dei benefici di cui agli articoli precedenti deve essere presentata al Ministero del tesoro nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono valide le domande già presentate all'Amministrazione.

A corredo delle domande dovranno essere prodotte:

a) una descrizione particolareggiata dei beni e la indicazione dei diritti;

b) ogni documentazione comprovante la proprietà e la sorte dei beni stessi ed ogni utile elemento per l'accertamento e la determinazione dei diritti suddetti. La documentazione di cui sopra potrà essere integrata da atti di notorietà redatti secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4.

Alla corresponsione delle anticipazioni provvederà con proprio decreto il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interministeriale costituita ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, presso il Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato altresì a integrare la composizione di detta commissione con la nomina di un rappresentante, con proprio supplente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un rappresentante, con proprio supplente, del Ministero dell'interno, nonchè di due rappresentanti, con propri supplenti, delle categorie interessate, designati questi ultimi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni e degli indennizzi, nonchè gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessioni anche parziali a favore di istituti di credito, sono esenti da tassa e da imposta di registro. Le somme ottenute dagli interessati a tale titolo non si considerano reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

Gli atti relativi agli investimenti di dette somme sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative nonchè dalle imposte di registro e ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari e dei diritti catastali.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971 e di quelli corrispondenti per gli esercizi successivi, integrati, per gli anni finanziari 1971 e 1972, rispettivamente di un miliardo e di due miliardi di lire.

Alla copertura dell'onere di lire un miliardo relativo all'anno 1971 e di quello di lire due miliardi per l'anno 1972 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI-AGGRADI — MORO — PRETI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1971, n. **1067**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione dell'emofilia, con sede in Milano.

N. 1067. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Fondazione dell'emofilia, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 115. — POLIFRONI

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1971.

Approvazione del piano previsionale delle operazioni del Mediocredito centrale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Viste la legge 25 luglio 1952, n. 949, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 265;

Vista la legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visti lo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 12 dicembre 1952, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio generale del predetto istituto, in data 27 ottobre 1970, concernente il piano previsionale delle operazioni per l'anno 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 14 maggio 1971;

Avuto presente in particolare che il comitato stesso — considerato che il piano in oggetto non fa alcuna menzione del fondo speciale per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni di risconto, di contributi negli interessi, da costituirsi presso il Mediocredito centrale, a norma dell'art. 37 del citato decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cogli utili di spettanza dello Stato sui suoi apporti al fondo di dotazione dell'istituto medesimo, ma fa ancora riferimento a contributi a carico del conto economico del ripetuto istituto — ha ritenuto necessario che il piano in parola, per quanto riguarda la parte della concessione dei contributi, sia opportunamente rettificato nei termini suddetti;

Sentito lo speciale comitato previsto dall'art. 24 della predetta legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Decreta:

E' approvato il piano previsionale delle operazioni per l'anno 1971, predisposto dal consiglio generale del Mediocredito centrale in relazione alle disponibilità finanziarie da assegnare di massima a ciascun settore, con l'indicazione dei criteri e dei limiti massimi di intervento, in conformità dell'unito testo, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Peraltro, si dispone che il predetto piano, per quanto riguarda la parte della concessione dei contributi negli interessi in sostituzione o a completamento delle operazioni di risconto, deve intendersi rettificato nel senso che la concessione dei contributi stessi avviene ora a valere sul fondo speciale costituito presso il Mediocredito centrale a norma dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

MEDIOCREDITO CENTRALE

Piano previsionale delle operazioni per il 1971

A norma dell'art. 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265 e dello art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, viene presentato il piano generale del Mediocredito centrale per le operazioni finanziarie che l'istituto prevede di compiere nel 1971. Il presente piano si intende subordinato e condizionato agli eventi in esso indicati. Esso ha, pertanto, la natura di piano e non di bilancio di previsione.

* * *

La situazione del mercato finanziario e l'aumento del saggio ufficiale dello sconto hanno determinato nel 1970 un generale innalzamento dei tassi correnti sul mercato dei finanziamenti a medio termine.

Il Mediocredito centrale, anche a seguito delle modificazioni intervenute nel costo della raccolta per gli istituti primari e, conseguentemente, nel tasso di rendimento loro riconosciuto, ha variato nel corso dell'anno le modalità di intervento, adeguando la propria politica di agevolazione all'indirizzo posto in atto dall'autorità monetaria.

In relazione a queste variazioni e agli stanziamenti disposti dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, per la concessione di contributi agli interessi e per l'aumento del fondo di dotazione, l'istituto, nel mese di settembre, ha presentato una nota aggiuntiva di variazione al piano per il 1970.

* * *

Nel settore delle medie e piccole imprese, a partire dal 13 gennaio 1970, è stato riconosciuto agli istituti primari un tasso di impiego del 9,25 % in sostituzione del precedente 8,25 %. Successivamente, nel marzo, in presenza di una forte scarsità di mezzi finanziari collegata al rinvio degli stanziamenti pubblici richiesti nel piano previsionale per il 1970, il Mediocredito centrale si è visto costretto a limitare i nuovi impegni allo ammontare dei rimborsi e ad accogliere con riserva le richieste di finanziamenti eccedenti. In conseguenza di questa scarsità di mezzi dal 20 aprile è stata anche ridotta la quota del

risconto dall'80 % al 70 %, in misura unica per tutti gli istituti, con il conseguente aumento dei contributi a carico dell'istituto in modo da mantenere invariati i tassi agevolati per le imprese. A partire dal 15 settembre, infine, l'istituto ha elevato, su autorizzazione delle autorità monetarie, il tasso di risconto dal 4 % al 5,50 % adeguandolo così al tasso ufficiale di sconto. I tassi di credito agevolato sono stati, conseguentemente, elevati dal 5,40 %-6,25 % al 6-6,90 %, con un aumento dello 0,60 % circa per le imprese finanziate. Nel Mezzogiorno il tasso agevolato è stato fissato nella misura del 4 %.

Sempre in settembre e con decorrenza dal 16 dello stesso mese il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha riconosciuto agli istituti primari un ulteriore aumento del tasso di impiego che ha così raggiunto il 10,25 %. Poichè i nuovi tassi agevolati per gli operatori sono aumentati del solo 0,60 %, come prima detto, l'istituto si è assunto un ulteriore onere di circa lo 0,40 %, accrescendo i contributi agli interessi attualmente corrisposti. Ciò comporta per il Mediocredito centrale un ulteriore aggravio per contributi del 12 % circa che si aggiunge a quello che già si era determinato all'inizio del 1970 con l'aumento del tasso di rendimento delle operazioni riconosciuto agli istituti primari e alla diminuzione della quota di risconto dall'80 % al 70 %.

Nel settore dei crediti all'esportazione, l'aumento riconosciuto all'inizio dell'anno dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del tasso di rendimento per gli istituti primari dall'8,25 % al 9,25 %, ha reso impossibile il mantenimento del tasso agevolato del 5,90 %, tasso che avrebbe comportato un onere insostenibile per il Mediocredito centrale.

L'istituto, avvalendosi, pertanto, della facoltà di variare dell'1 % in più o in meno il tasso agevolato rispetto al precedente 5,90 %, lo ha elevato in via ordinaria al 6,50 %, trasferendo, in parte, l'onere sulle imprese ed assumendo nello stesso tempo a proprio carico una maggiorazione dei contributi agli interessi di circa il 10 %. In conseguenza di ciò dal 13 gennaio 1970 sono state applicate nuove modalità di intervento che prevedono: nel caso di solo intervento finanziario, il rifinanziamento del 69 % anzichè del 78 % del credito capitale; nel caso di intervento misto, fermo restando il rifinanziamento nella misura del precedente 26 % del credito capitale, la corresponsione di un maggior contributo agli interessi del 3,98 % sul 43 % anzichè del 3 % sul 52 % del credito capitale; infine, nel caso di intervento a solo contributo, l'erogazione di un contributo del 3,98 % sul 69 % anzichè del 3 % sul 78 % del credito capitale.

Infine, l'ulteriore aumento del tasso di rendimento dal 9,25 % al 10,25 % recentemente riconosciuto dal 16 settembre dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, comporterà, per i finanziamenti all'esportazione, in quanto esteso anche ad essi, una nuova maggiorazione del 43 % dei contributi a carico del Mediocredito centrale. Il tasso agevolato base corrisposto agli operatori dovrebbe rimanere fissato all'attuale 6,50 %, lasciando al Mediocredito centrale la facoltà di ridurre detto tasso, per operazioni di particolare interesse, fino al 6 %, nonchè di aumentarlo fino al 7,50 % per quelle operazioni che si ritenga possano sopportare un maggior onere finanziario.

* * *

Anche nel settore delle operazioni straordinarie per finanziamenti a imprese, privati e professionisti colpiti da eventi calamitosi il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha riconosciuto a partire dal mese di gennaio agli istituti primari un aumento del tasso di impiego dal 7,25 % all'8,65 % per le operazioni ai sensi delle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142 e 18 marzo 1968, n. 241, e dal 7,65 % all'8,65 % per quelle ai sensi della legge 12 febbraio 1969, n. 7. Pertanto, i contributi previsti a carico dell'apposito fondo di provenienza statale, fermo restando al 3 % il tasso agevolato per le imprese, sono passati dal 4,25 % al 5,65 % per le operazioni sulle leggi n. 1142 e n. 241, e dal 4,65 % al 5,65 % per quelle sulla legge n. 7.

A partire dal mese di settembre il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha elevato al 9,65 % il tasso d'impiego riconosciuto per queste operazioni, con un conseguente innalzamento al 6,65 % del contributo agli interessi per i contratti ancora da stipulare.

Andamento delle operazioni nel 1970

Le risultanze a fine settembre e le previsioni di variazione per il successivo trimestre consentono di valutare in 317 miliardi i *mezzi finanziari* a disposizione del Mediocredito centrale a fine esercizio, con una variazione positiva di 61 miliardi rispetto alle previsioni iniziali (tavola 1).

Questa variazione deriva, in parte, dall'aumento del fondo di dotazione per 50,4 miliardi, dei quali 50 miliardi dovuti ai recenti stanziamenti disposti con il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 e 0,4 miliardi ai rientri di prestiti concessi dall'I.M.I. con fondi del Tesoro e trasferiti al Mediocredito centrale dalla legge 25 luglio 1952, n. 949.

Per la restante parte esse derivano dalla diminuzione di 2,5 miliardi nella riserva non investita; dalla recente decisione del consiglio di amministrazione dell'istituto di investire il fondo rischi in operazioni di rifinanziamento per 7,5 miliardi; dall'aumento delle anticipazioni sul fondo autonomo di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 265 di 12 miliardi, dei quali 6 miliardi dovranno essere rimborsati entro l'anno, all'atto dello incasso del primo stanziamento di 50 miliardi disposto dal decreto-legge n. 745, sopra ricordato.

Nel settore delle *medie e piccole imprese* l'esercizio 1970 viene ad essere caratterizzato da una notevole espansione delle richieste di credito agevolato. L'espansione ha le proprie cause nelle difficoltà manifestatesi in tutto il mercato finanziario, nella mancata emissione di obbligazioni da parte del Mediocredito centrale, che non ha permesso la concessione di mutui agli istituti primari e, infine, nella insufficienza di mezzi a disposizione per alcune leggi di agevolazione come, ad esempio, la legge n. 623 del 1959.

Le nuove domande di credito agevolato che, come è già stato segnalato nella nota aggiuntiva di variazione al piano per il 1970, verranno accolte dall'istituto entro la fine dell'esercizio, saranno di 150 miliardi con un aumento di circa una volta e mezzo rispetto alle previsioni iniziali.

In corrispondenza aumenteranno gli impegni finanziari dell'istituto. Mentre, infatti, inizialmente era stata stimata una assunzione di nuovi impegni, commisurati al 70 % del credito agevolato, per circa 42 miliardi, l'effettivo andamento delle richieste nei primi nove mesi dell'esercizio e la previsione di quelle che perverranno entro gli ultimi 3 mesi, fanno stimare che essi raggiungeranno 105 miliardi (tavola 2).

L'andamento delle erogazioni ha riflesso quello dell'assunzione di impegni. A fine 1970 esse risulteranno pari a circa 72 miliardi con un aumento di 27 miliardi rispetto alle previsioni.

L'aumento delle richieste di credito agevolato e la modifica delle modalità di intervento hanno determinato nell'anno la assunzione di nuovi impegni per contributi per le piccole e medie imprese di 2,5 miliardi con un incremento di 1,9 miliardi rispetto alle previsioni del precedente piano di intervento.

A fine 1970 i finanziamenti in essere, per questo settore, saranno di circa 168 miliardi; l'immissione netta di nuovi mezzi finanziari sarà nel 1970 di circa 32 miliardi.

Nel settore dei *finanziamenti all'esportazione* la domanda di credito agevolato si è mantenuta finora nei limiti delle previsioni: essa, pertanto, non dovrebbe discostarsi molto dai 360 miliardi circa previsti. L'impegno finanziario derivante all'istituto dalle nuove operazioni si manterrà prossimo ai 94 miliardi, corrispondenti a un rifinanziamento nella misura del 26 % del credito capitale dilazionato (tavola 2).

Sebbene l'assunzione di nuovi impegni abbia rispettato le previsioni, le erogazioni risulteranno, però, pari a 48 miliardi contro gli 83 previsti inizialmente; la diminuzione di 35 miliardi ha una spiegazione puramente finanziaria, in quanto è dovuta a una trasformazione dell'agevolazione dell'istituto, su un volume di erogazioni di pari importo, da quella del rifinanziamento del 26 % a quella del solo contributo agli interessi.

I contributi agli interessi impegnati nel corso del 1970 dovrebbero ammontare, a loro volta, a 34 miliardi, con un aumento di circa 12 miliardi rispetto alle previsioni L'aumento è da attribuire alla modifica delle modalità di intervento, di cui si è già detto, alla trasformazione di operazioni già impegnate nella forma del rifinanziamento al 26 % e poi agevolate nella forma del solo contributo e all'accoglimento di alcune operazioni nella forma del solo contributo.

A fine esercizio si avranno, in questo settore, finanziamenti in essere per circa 116 miliardi; l'immissione netta di nuovi mezzi finanziari sarà di 17 miliardi.

In complesso, nell'esercizio 1970, l'istituto assumerà nuovi impegni per 199 miliardi, mentre le erogazioni risulteranno di 120 miliardi e i rimborsi di 71 miliardi. I finanziamenti in essere a fine anno ammonteranno a 284 miliardi.

I mezzi finanziari di provenienza pubblica, destinati ai finanziamenti dell'istituto, tenuto conto dell'incremento derivante dagli stanziamenti del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, risulteranno a fine 1970 e negli anni successivi i seguenti (tavola 3):

(miliardi di lire)

1970	1971	1972	1973	1974	1975
316,7	369,6	427,6	425,3	422,1	415,8

A fine 1970 i finanziamenti in essere nei due settori di attività saranno, come si è detto, pari a circa 284 miliardi. Negli anni successivi, tenuto conto delle erogazioni previste a fronte dei soli impegni assunti a tutto il 1970 e dei rientri, si avranno i seguenti finanziamenti in essere (tavola 3):

(miliardi di lire)

1970	1971	1972	1973	1974	1975
284,5	357,6	304,3	225,9	157,7	97,3

L'istituto, pertanto, nel presente e nei prossimi esercizi, avrà a disposizione i fondi appresso indicati, quale saldo tra impieghi e mezzi previsti. Gli impieghi, come già ricordato, tengono conto soltanto degli impegni a tutto il 1970 (tavola 3):

(miliardi di lire)

1970	1971	1972	1973	1974	1975
+ 32,2	+ 12	+ 123,3	+ 199,4	+ 264,4	+ 318,5

Le disponibilità esistenti a fine 1970, sono già impegnate e verranno erogate nel corso del 1971.

* * *

Nel precedente piano di intervento era stato previsto che a fine 1970 il ricavo netto delle obbligazioni in circolazione avrebbe raggiunto circa 330 miliardi. Poichè alcune emissioni che si contava di effettuare nel 1970 non hanno avuto luogo, i mezzi di provenienza del mercato finanziario sono, invece, a fine 1970, pari a circa 225 miliardi a fronte dei quali si hanno mutui agli istituti primari di eguale importo.

Di questo importo 123 miliardi si riferiscono a mutui ordinari agevolati concessi a istituti regionali e 102 miliardi riguardano mutui straordinari al 5,50% concessi agli stessi istituti per far fronte alle necessità derivanti dalle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi delle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142 e 18 febbraio 1969, n. 7.

Poichè, come è noto, i mutui vengono accordati agli istituti primari ad un costo inferiore a quello sostenuto dal Mediocredito centrale per reperire i mezzi occorrenti, gli oneri che dovrà sostenere l'istituto non hanno subito variazioni, non essendovi stata concessione di nuovi mutui nel 1970. I mutui in essere per 225 miliardi, di cui si è detto, comportano per l'istituto un onere per differenza di tasso e commissioni di circa 20 miliardi. Di questi 6 miliardi circa si riferiscono a mutui ordinari, mentre i restanti 14 miliardi circa si riferiscono a mutui straordinari.

L'insieme dei mezzi finanziari messi in via ordinaria a disposizione degli istituti primari sotto forma di rifinanziamenti e di mutui, ammontano, pertanto, a fine 1970, a circa 407 miliardi. Questo dato non tiene conto dei mutui straordinari concessi per 102 miliardi.

Gli impegni per contributi agli interessi saranno, a loro volta, a fine 1970, di circa 101 miliardi, ripartiti in più anni. Di questa somma si calcola che l'istituto potrà porre a carico del proprio conto economico, dedotte le spese per oneri derivanti dai mutui ordinari, circa 35 miliardi, per cui 66 miliardi graveranno sulle somme all'uopo stanziate dallo Stato.

In particolare il saldo degli stanziamenti dello Stato, previsti a tutto il 1970 dalle relative leggi, per l'erogazione di contributi agli interessi avrà, negli anni, l'andamento seguente (tavola 4):

(miliardi di lire)

1970	1971	1972	1973	1974	1975-79	Totale
+ 14,3	+ 0,3	— 6,2	— 4,1	— 3,0	+ 0,9	+ 2,2

Queste disponibilità non tengono conto dei 5,9 miliardi di oneri per mutui straordinari già concessi a fronte di operazioni effettuate ai sensi delle leggi n. 1142 e n. 7, per i quali si è richiesta l'autorizzazione ad addebitarli all'apposito fondo di cui all'art. 31 della legge n. 1142. In assenza della predetta autorizzazione si determinerebbe, in luogo dell'avanzo di 2,2 miliardi, un disavanzo di 3,7 miliardi.

* * *

Le operazioni di rifinanziamento e le erogazioni per contributi agli interessi consentono al Mediocredito centrale di porre in essere nel 1970 un insieme di crediti agevolati per 420 miliardi. Alla fine dell'esercizio la consistenza di questo credito sarà di 944 miliardi (tavola 5).

All'importo indicato a titolo di consistenza a fine anno va aggiunto, per conoscere nel suo complesso l'azione di agevolazione del Mediocredito centrale, l'importo dei mutui agli istituti regionali che è di 123 miliardi. Questi mutui sono destinati di massima ai crediti alle piccole e medie industrie, che vengono agevolati ai sensi della legge n. 623.

Piano di previsione per il 1971

Nel 1971 il Mediocredito centrale dovrà ridurre le operazioni dirette di agevolazione, poichè le disponibilità finanziarie non impegnate saranno inferiori a quelle del presente esercizio, come le possibilità di intervento nella forma di contribuzioni agli interessi.

Le modalità tecniche di intervento del Mediocredito centrale, che prevedono rifinanziamenti per crediti alle piccole e medie imprese, e più ampia erogazione di contributi agli interessi per i crediti all'esportazione, gli ammontari presumibili delle richieste, e una valutazione della loro relativa rilevanza, hanno indotto a stimare che nel 1971 l'accoglimento di nuove richieste di credito dovrebbe essere contenuto entro 70 miliardi per le piccole e medie imprese e entro 100 miliardi per i crediti all'esportazione.

I mezzi ordinari dell'istituto nel prossimo esercizio consentiranno, quindi, di agevolare crediti per soli 170 miliardi.

Questa contrazione dell'importo di credito agevolato pone in evidenza la necessità di ripiegare in tale esercizio sui mutui agli istituti regionali, in modo che questi siano in condizione di svolgere attività di finanziamento, altrimenti agevolata. Si ritiene, pertanto, che nel corso del 1971 il Mediocredito centrale dovrebbe essere posto in grado di concedere nuovi mutui ordinari agli istituti regionali per l'ammontare corrispondente a un'emissione obbligazionaria di 100 miliardi.

Le erogazioni per i nuovi impegni assunti e per quelli residui da precedenti esercizi faranno salire a fine 1971 i crediti agevolati in essere a circa 271 miliardi nel settore delle medie e piccole imprese e a circa 856 miliardi nel settore della esportazione, per un ammontare complessivo di circa 1127 miliardi (tavola 5). Inoltre, a fronte degli impegni residui a fine 1971, tenuto conto di quelli che verranno assunti nel corso dell'anno nei limiti delle disponibilità esistenti, si avranno crediti agevolati per complessivi 412 miliardi, dei quali 48 miliardi per il settore delle medie e piccole imprese e 364 miliardi per quello delle imprese esportatrici. Pertanto, ove si vogliano considerare sia i crediti agevolati in essere che quelli ancora da erogare, l'ammontare precedentemente indicato salirebbe a 1539 miliardi.

L'esatta dimensione dell'attività di agevolazione del Mediocredito centrale si ottiene, però aggiungendo l'importo dei mutui ordinari, previsto a fine 1971 in quasi 217 miliardi.

1. Operazioni ordinarie.

1.1 *Finanziamenti alle medie e piccole imprese.*

Nel settore dei finanziamenti alle medie e piccole imprese si prevede che nel corso del 1971 saranno assunti, a fronte di un credito agevolato per 70 miliardi circa, nuovi impegni per 49 miliardi, calcolati nell'ipotesi di un risconto del 70% (tavola 6).

Tenuto conto degli impegni residui dai precedenti esercizi pari a 67 miliardi, gli impegni complessivi dell'istituto per l'esercizio 1971 risulteranno di circa 116 miliardi. Di questi, si prevede che 81 miliardi saranno erogati nel corso dell'anno, mentre la restante quota andrà a formare gli impegni residui a fine 1971. La previsione delle erogazioni del 1971 tiene conto del fatto che una quota considerevole degli impegni del 1970 è stata assunta con riserva, e che allo scioglimento della riser-

va stessa da parte del Mediocredito, consentito dall'aumento del fondo di dotazione, i predetti impegni si tradurranno in finanziamenti effettivi più rapidamente che non nel passato.

I rientri per erogazioni effettuate negli anni precedenti e nel 1971 dovrebbero ammontare, nell'anno, a 46 miliardi (tavola 7). Nel corso dell'esercizio l'istituto immetterà, quindi, nel sistema, nella forma di finanziamento a favore di medie e piccole imprese circa 35 miliardi, tale essendo la differenza tra gli esborsi e i rientri. Gli impieghi in essere passeranno, quindi, da 168 miliardi a fine 1970 a 203 miliardi a fine 1971.

Alla stessa data i mutui ordinari in essere a fronte di finanziamenti agevolati concessi **dagli istituti** dovrebbero salire a circa 217 miliardi. In complesso, i mezzi finanziari che, a fine 1971, risulterebbero forniti dal Mediocredito centrale al sistema dei crediti agevolati alle medie e piccole imprese sia nella forma del risconto che della concessione dei mutui, ammonterebbero a circa 416 miliardi.

La concessione dei mutui agli istituti primari avviene ad un tasso che è inferiore di circa l'1 % al costo della raccolta obbligazionaria; pertanto, i mutui che si prevede di accordare agli istituti regionali nel 1971 faranno aumentare a circa 10 miliardi gli oneri a carico del Mediocredito centrale; la quota che graverà sul conto economico dell'istituto per il 1971 sarà di circa 4 miliardi.

I contributi agli interessi da corrispondere a partire dal 1971, a integrazione dell'agevolazione accordata dall'istituto alle piccole e medie imprese nella forma del risconto, ammonteranno a 11,8 miliardi dei quali 3,3 derivanti da nuovi impegni da assumere nel 1971.

In complesso, la spesa totale per contributi e oneri per mutui sarà di 21,7 miliardi, dei quali 5,6 verranno erogati nello esercizio 1971 e 16,1 in quelli successivi.

1.2 *Finanziamenti alle esportazioni.*

I nuovi impegni che si prevede di assumere nel 1971 ammonteranno a circa 26 miliardi e rappresenteranno la quota rifinanziata, pari al 26 % dei nuovi crediti agevolati previsti, come in precedenza detto, in 100 miliardi (tavola 6).

Considerato che ai nuovi impegni da assumere nel 1971 si sommano gli impegni residui da precedenti esercizi, pari a 138 miliardi, gli impegni complessivi per il settore saranno di 164 miliardi. A fronte di questi impegni si prevedono per il 1971 erogazioni per circa 89 miliardi; pertanto, al termine dell'esercizio si avranno impegni residui per circa 75 miliardi (tavola 8).

I rientri sono calcolati in circa 32 miliardi e, pertanto, per differenza rispetto alle erogazioni, si determinerà nel 1971 una immissione di nuovi mezzi finanziari nel sistema di circa 56 miliardi. Gli impieghi in essere a fine 1971 saliranno così a 173 miliardi circa contro i 116 miliardi del precedente anno.

L'insieme dei contributi che si prevede risulteranno impegnati per le esportazioni a fine 1971 sarà di 86,1 miliardi circa dei quali 9,8 miliardi derivanti dai nuovi impegni da assumere nel 1971. Del totale degli 86,1 miliardi, 17,8 verranno corrisposti nel 1971 e i residui 68,3 miliardi, graveranno sugli esercizi successivi.

2. Operazioni straordinarie a favore di imprese, professionisti e privati danneggiati da calamita' naturali.

I finanziamenti ammessi alle agevolazioni previste dalle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142, 18 marzo 1968, n. 241 e 12 febbraio 1969, n. 7, dall'inizio delle operazioni al 31 dicembre 1970 ammonteranno nel complesso a 255 miliardi (tavola 11).

In relazione a queste leggi saranno accolte nel corso del 1970 nuove operazioni per 22 miliardi, dei quali 8 miliardi riguardano finanziamenti a imprese colpite dal terremoto e agevolate ai sensi della legge n. 241, e i restanti 14 miliardi, finanziamenti alle imprese danneggiate dall'alluvione del 1968, e agevolate ai sensi della legge n. 7.

Il decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, ha recentemente ammesso le imprese industriali, commerciali e turistico-alberghiere, nonchè i professionisti danneggiati dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre del 1970, a beneficiare delle provvidenze di cui agli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Si prevede pertanto un elevato ammontare di richieste di credito agevolato, che non è tuttavia ancora possibile indicare con soddisfacente approssimazione. Le nuove disponibilità stanziate sul fondo di cui all'art. 31 della legge n. 1142 consentiranno di ammettere all'agevolazione circa 100 miliardi di finanziamenti.

Nel corso del 1971 sono, inoltre, previsti 3 miliardi di nuove operazioni da agevolare ai sensi della legge n. 241. Pertanto alla fine del prossimo esercizio, le operazioni straordinarie ammesse alle agevolazioni di legge potranno, nel complesso, superare lo importo di circa 350 miliardi.

I finanziamenti agevolati in essere a fine 1971 sulle leggi n. 1142, n. 241 e n. 7 si calcolano in circa 225 miliardi. Questo importo si distacca da quello del complesso dei finanziamenti approvati in quanto di questi non tutti sono stati erogati e nel contempo sono avvenuti i primi rimborsi di quelli già erogati.

Ai 225 miliardi indicati si aggiungeranno i finanziamenti che saranno nel frattempo erogati ai sensi del decreto-legge n. 723.

* * *

Per il finanziamento di queste operazioni furono a suo tempo concessi agli istituti primari 110 miliardi di mutui speciali al tasso del 5,50 %. Per effetto delle rate di rimborso, i mutui speciali in essere alla fine del 1970 saranno pari a 102 miliardi e si ridurranno a 93 miliardi alla fine del 1971. Per i nuovi crediti a favore della Liguria si dovrà ricorrere a nuovi mutui speciali che si stimano, in via approssimativa, in circa 30 miliardi.

* * *

L'art. 45 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, ha unificato nel fondo contribuzioni previsto dall'art. 31 della legge n. 1142 le disponibilità e gli impegni per contributi relativi alle operazioni straordinarie previste dalle leggi n. 1142, n. 241 e n. 7. L'art. 64 dello stesso decreto-legge n. 745 ha inoltre ridotto di 9,5 miliardi le disponibilità esistenti sulle somme versate al fondo, mentre il recente decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723 ha integrato dette disponibilità mediante l'assegnazione di 40 miliardi, ripartite annualmente tra il 1971 e il 1980 (tavola 12).

A fronte di queste assegnazioni si trovano 25,7 miliardi di contributi corrisposti entro il 1970 e 46,3 miliardi di contributi da corrispondere nei successivi esercizi in base agli impegni assunti e a quelli previsti entro il 1971.

La legge 21 aprile 1969, n. 167, ha, inoltre, autorizzato lo addebito al fondo degli oneri sostenuti dal Mediocredito centrale fino alla concorrenza di 8 miliardi per i mutui speciali al 5,50 % concessi agli istituti primari in relazione alle operazioni previste dalla legge n. 1142. Di questi, poichè 2,7 miliardi sono imputati al fondo nell'esercizio 1970, i restanti 5,3 miliardi lo saranno nel 1971 e negli esercizi successivi.

Poichè gli oneri relativi ai mutui speciali al 5,50 % concessi per il finanziamento di operazioni a favore di imprese colpite da calamità naturali sono stati calcolati in 13,9 miliardi, complessivamente per le operazioni di cui alle leggi n. 1142 e n. 7, il Mediocredito centrale aveva richiesto nel piano generale delle operazioni per il 1970 che venisse autorizzato l'addebito al fondo anche dell'ulteriore quota degli oneri sostenuti dall'istituto. Inoltre, i nuovi mutui speciali per 30 miliardi richiesti per il 1971 comporteranno un onere complessivo di circa 2,6 miliardi che dovrebbe anch'esso essere addebitato al fondo.

In assenza di un apposito provvedimento di legge il Mediocredito si vedrebbe costretto a mantenere a carico del proprio conto economico l'importo di 5,9 miliardi, pari alla differenza tra gli oneri complessivi di 13,9 miliardi e gli 8 miliardi autorizzati ad essere addebitati al fondo. In tal caso il Mediocredito centrale sarebbe, inoltre, costretto a ridurre il proprio intervento di agevolazione nel settore delle operazioni ordinarie.

Inoltre, nella impossibilità di assumere a proprio carico l'ulteriore onere di 2,6 miliardi, l'istituto si vedrebbe altresì costretto a non concedere i nuovi mutui straordinari previsti per l'esercizio 1971 in 30 miliardi.

3. Disponibilita' e impieghi.

Nel corso del 1971 affluiranno all'istituto: 60 miliardi in aumento del fondo di dotazione, ai sensi del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, che ne dispone l'aumento per complessivi 170 miliardi negli esercizi dal 1970 al 1972. Inoltre, saranno versati 0,4 miliardi in aumento del fondo di dotazione provenienti da rientri di finanziamenti concessi tramite l'I.M.I. per il ripristino e la riconversione industriale e assegnati al Mediocredito con la legge istitutiva (tavola 3).

Nello stesso periodo sarà effettuato dall'istituto il pagamento di 4 miliardi circa, quale rata annuale di rimborso del mutuo sul prestito argentino e sarà, inoltre, rimborsata al fondo autonomo di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 265, la somma di 6 miliardi ad estinzione dell'anticipazione effettuata nel corso del 1970.

A fine 1971 i mezzi operativi di provenienza pubblica a disposizione dell'istituto per operazioni di risconto e di anticipazione, ammonteranno a circa 370 miliardi, con un incremento di 47 miliardi rispetto al precedente anno.

Gli impieghi previsti alla fine dello stesso esercizio saranno di circa 376 miliardi. Si determinerà, pertanto, al termine dello anno un disavanzo di circa 6 miliardi nelle disponibilità finanziarie dell'istituto al quale farà, tuttavia, seguito una eccedenza attiva negli esercizi successivi. Questo saldo tra le disponibilità e gli impieghi derivanti da impegni assunti in precedenti esercizi e da assumere nel 1971 presenta il seguente andamento (tavola 9):

(miliardi di lire)

1971	1972	1973	1974	1975
— 6,—	+ 64,7	+ 143,5	+ 209,—	+ 276,6

I mutui attivi ordinari e straordinari dovrebbero salire nel 1971 a 336 miliardi contro i 226 miliardi esistenti a fine 1970. La copertura dei nuovi mutui da concedere verrebbe effettuata mediante nuove emissioni obbligazionarie, per circa 135 miliardi di valore nominale (tavola 13).

I contributi che verranno impegnati nel corso del 1971 in dipendenza delle nuove operazioni daranno luogo a fine anno ad un onere complessivo di 13 miliardi, ripartiti in vari esercizi (tavola 10). Tenuto conto dei contributi da corrispondere per impegni già assunti negli esercizi precedenti, il Mediocredito centrale avrà, a fine anno, impegni per circa 98 miliardi, di cui 21 a carico dell'esercizio 1971.

Del totale dei 98 miliardi di contributi previsti, il Mediocredito centrale potrà assumere a proprio carico circa 38 miliardi. Questo importo è già al netto degli oneri complessivi per mutui ordinari, che ammontano a 9,9 miliardi dei quali 4,7 derivanti dai nuovi mutui ordinari, per circa 93 miliardi da concedere nel 1971. La restante quota di 60 miliardi potrà essere quasi integralmente coperta con gli stanziamenti a carico dello Stato già disposti dalla legge 21 aprile 1969, n. 167 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, che a fine 1971 dovrebbero presentare disponibilità per 58 miliardi. Nell'arco dei dieci anni considerati, dal 1971 al 1980, le disponibilità complessive presenteranno un disavanzo di 1,2 miliardi, ripartito nei prossimi esercizi come di seguito indicato (tavola 10):

(miliardi di lire)

1971	1972	1973	1974	1975	1976-80	Totale
+ 1,—	— 1,3	— 4,7	— 0,9	— 1,3	+ 6,—	— 1,2

Qualora, peraltro, non venisse accordata l'autorizzazione ad addebitare al fondo di cui all'art. 31 della legge n. 1142 gli oneri per i mutui speciali già concessi, di cui si è in precedenza detto, le disponibilità del Mediocredito si ridurrebbero di ulteriori 5,9 miliardi e il disavanzo aumenterebbe a 7,1 miliardi.

4 CONCLUSIONI FINALI.

Operazioni ordinarie.

Nel 1971 il Mediocredito centrale sarà in grado di agevolare, con i mezzi di cui dispone, 70 miliardi nel settore delle medie e piccole imprese e 100 miliardi in quello delle esportazioni.

In complesso, verranno agevolati nel 1971 nuovi crediti per 170 miliardi, con una diminuzione di 340 miliardi rispetto al precedente esercizio, relativa per 80 miliardi al settore delle medie e piccole imprese e per 260 miliardi a quello delle imprese esportatrici.

Malgrado questa riduzione si presenterà nel 1971 un disavanzo di 6 miliardi nelle disponibilità finanziarie e, nel corso degli esercizi successivi, un disavanzo netto per complessivi 1,2 miliardi nelle disponibilità per contributi. Il disavanzo di 1,2 miliardi salirebbe poi a 7,1 miliardi, qualora non venisse dalla legge autorizzato l'addebito al fondo contribuzioni di cui alla legge n. 1142, dei 5,9 miliardi, per i mutui straordinari già concessi agli istituti regionali per operazioni ai sensi delle leggi n. 1142 e n. 7. I nuovi mutui straordinari per circa 30 miliardi, che il Mediocredito centrale ritiene necessario concedere nel 1971 ad alcuni istituti primari, per fornire loro i mezzi finanziari occorrenti per i prestiti alle imprese colpite dalle calamità naturali dell'agosto, settembre e ottobre 1970, comporteranno ulteriori oneri di circa 2,6 miliardi. I mutui saranno, tuttavia, accordati con l'agevolazione speciale soltanto se verrà concessa l'autorizzazione legislativa, già indicata, ad addebitare anche questi oneri al fondo contribuzioni di cui alla legge n. 1142.

La prevista ampia contrazione dell'intervento di agevolazione dell'istituto si estenderà sia al settore delle medie e piccole imprese sia a quello delle imprese esportatrici. Le difficoltà del primo settore verrebbero, tuttavia, in gran parte alleviate mediante la prospettata concessione di mutui ordinari agli istituti primari per un importo pari al ricavo netto di una emissione obbligazionaria di 100 miliardi. A tale riguardo si sottolinea l'esigenza del Mediocredito centrale di avere nello anno 1971 l'autorizzazione alle emissioni obbligazionarie già illustrate.

Le difficoltà del settore del credito alla esportazione non potranno essere, invece, alleviate se non mediante il conferimento di fondi addizionali al Mediocredito. A tale riguardo si sottopone la proposta di una integrazione dei mezzi del Mediocredito centrale.

Nel caso in cui si ritenesse mantenere, come sembrerebbe opportuno, il volume del credito all'esportazione del prossimo anno a un livello corrispondente a quello dell'anno corrente, occorrerebbero mezzi finanziari adeguati a consentire crediti agevolati per 250 miliardi.

L'entità di questi mezzi può determinarsi in:

a) 110 *miliardi di aumento del fondo di dotazione ripartiti in* 20 *miliardi per il* 1971, 40 *miliardi per ciascuno degli esercizi* 1972 *e* 1973 *e* 10 *miliardi per il* 1974. L'istituto provvederebbe all'agevolazione di 250 miliardi circa di crediti all'esportazione mediante il rifinanziamento per una quota e l'erogazione di contributi il cui controvalore sarà fornito dagli stessi finanziamenti, per la restante quota;

oppure:

b) 50 *miliardi di aumento del fondo di dotazione ripartiti in* 20 *miliardi nel* 1971 *e* 30 *miliardi nel* 1972. In questo caso verrebbero utilizzati i saldi attivi che si determineranno negli anni 1972 e seguenti, saldi, che in linea di principio, dovrebbero essere tenuti liberi per gli impegni da assumere in quegli esercizi; in questo secondo caso, inoltre, si presenterà inevitabilmente l'esigenza di una maggiore dotazione di mezzi al Mediocredito centrale per il 1972 e gli esercizi successivi.

Operazioni straordinarie.

I mutui speciali al 5,50 %, concessi agli istituti regionali in relazione ai finanziamenti effettuati ai sensi delle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142 e 12 febbraio 1969, n. 7, hanno comportato per il Mediocredito centrale un onere di 13,9 miliardi. La legge 21 aprile 1969, n. 167 ha autorizzato l'istituto ad addebitare al fondo di cui all'art. 31 della legge n. 1142, e fino alla concorrenza di 8 miliardi, gli oneri derivanti dai mutui concessi a fronte di operazioni effettuate unicamente sulla legge n. 1142; pertanto, rimane non coperta la residua quota di 5,9 miliardi. I nuovi mutui speciali per 30 miliardi, da concedere nel 1971 per operazioni di credito a favore della Liguria, comporteranno nuovi oneri per circa 2,6 miliardi. In totale, quindi, gli oneri non coperti saranno di 8,5 miliardi.

In considerazione anche del fatto che sul fondo apposito di cui all'art. 31 *della legge n.* 1142 *già sussistono disponibilità sufficienti,* si richiede l'autorizzazione legislativa ad utilizzare il fondo stesso per la copertura degli oneri derivanti dalla differenza tra il costo delle obbligazioni e il tasso di interesse praticato sui mutui concessi agli istituti ed aziende di credito per operazioni agevolate effettuate ai sensi delle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142, 12 febbraio 1969, n. 7 e del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723.

In mancanza della predetta autorizzazione legislativa gli oneri di 5,9 miliardi, derivanti dai mutui speciali già concessi, dovranno essere assunti a proprio carico dall'istituto che si vedrà costretto a ridurre corrispondentemente la propria attività di agevolazione. Inoltre, non potranno essere concessi nuovi mutui con agevolazioni speciali per 30 miliardi circa a favore delle imprese della Liguria colpite da calamità naturali.

Roma, addì 27 ottobre 1970

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 1

Disponibilità finanziarie a fine 1970

(miliardi di lire)

VOCI	Previsioni iniziali del piano 1970 (*a*)	Consuntivo gennaio-settembre (*b*)	Variazioni previste ottobre-dicembre (*c*)	Previsioni aggiornate (*d*)	Variazioni rispetto alle previsioni iniziali (*e* = *d* — *a*)
1. *Mezzi operativi*					
1.1. Fondo di dotazione .	208,9	209,3	+ 50,-	259,3	+ 50,4
1.2. Riserva non investita .	2,7	0,2	—	0,2	— 2,5
1.3. Mutuo prestito argentino (legge 3 dicembre 1957, n. 1196) .	37,-	41,-	— 4,-	37,-	—
1.4. Mutuo surplus agricoli (legge 1° novembre 1957, n. 1087) .	1,7	1,7	—	1,7	—
1.5. Fondo rischi . .	—	7,5	—	7,5	+ 7,5
Totale .	250,3	259,7	+ 46,-	305,7	+ 55,4
2. *Anticipazioni*					
2.1. Anticipazione fondo autonomo (legge 30 aprile 1962, n. 265) .	5,-	17,-	— 6,-	11,-	+ 6,-
3. *Totale disponibilità di provenienza pubblica per finanziamenti* (1 + 2)	255,3	276,7	+ 40,-	316,7	+ 61,4
4. *Consistenza finanziamenti al 1° gennaio* 1970 . . .	239,2	Consistenza effettiva al 1° gennaio 1970: 236,—			— 3,2
5. *Rientri anno* 1970 (—) .	78,7	50,-	21,5	71,5	— 7,2
6. *Erogazioni anno* 1970 (+) .	128,-	60,3	59,7	120,-	— 8,-
7. *Impieghi* .	288,5	249,5	— 38,2	284,5	— 4,-
8. *Disponibilità residue* . . .	— 33,2	+ 27,2	+ 7,8	+ 32,2	+ 65,4

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 2

Previsione sulle disponibilità e impieghi per operazioni ordinarie a fine 1970

(miliardi di lire)

VOCI	Previsioni iniziali del piano 1970 (*a*)	Consuntivo gennaio-settembre 1970 (*b*)	Variazioni previsioni ottobre-dicembre 1970 (*c*)	Previsioni aggiornate (*d*)	Variazioni (*e* = *d* — *a*)
1. *Impegni assunti*					
— piccole e medie imprese . .	42,-	65,8 (*)	+ 39,2	105,-	+ 63,-
— esportazione . .	94,-	67,3	+ 26,7	94,-	—
	136,-	133,1	65,9	199,-	+ 63,-
2. *Erogazioni*					
— piccole e medie imprese .	45,-	40,3	+ 31,7	72,-	+ 27,-
— esportazione	83,-	20,- (**)	+ 28,-	48,- (**)	— 35,-
	128,-	60,3	59,7	120,-	— 8,-
3. *Rientri*					
— piccole e medie imprese .	44,-	26,3	+ 14,2	40,5	— 3,5
— esportazione . . .	34,7	23,7	+ 7,3	31,-	— 3,7
	78,7	50,-	21,5	71,5	— 7,2
4. *Impieghi in essere*					
— piccole e medie imprese .	141,6	150,6	+ 17,5	168,1	+ 26,5
— esportazione	146,9	95,7	+ 20,7	116,4	— 30,5
	288,5	246,3	38,2	284,5	— 4,-
5. *Mezzi operativi*	255,3	276,7	+ 40,-	316,7	+ 61,4
6. *Saldo disponibilità* (5—4)	— 33,2	+ 30,4	+ 1,8	+ 32,2	+ 65,4
7. *Contributi impegnati*					
— piccole e medie imprese . .	0,6	1,5	+ 1,-	2,5	+ 1,9
— esportazione	22,2	26,-	+ 8,-	34,-	+ 11,8

(*) Di questi 27,6 miliardi sono stati accolti con riserva.

(**) A questi si aggiungono circa 35 miliardi di erogazioni stipulate al 26 % e la cui agevolazione è stata trasformata in quella del solo contributo agli interessi, per cui non si è avuto un esborso di pari importo dei mezzi dell'Istituto, ma solo una diminuzione degli impegni esistenti.

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 3

Disponibilità e impieghi per operazioni ordinarie, per impegni assunti a tutto il 1970

(miliardi di lire)

VOCI	1970	1971	1972	1973	1974	1975
1. *Mezzi operativi*						
1.1. Fondo di dotazione	259,3	319,7	380,1	380,5	380,5	380,5
1.2. Riserva non investita .	0,2	—	—	—	—	—
1.3. Mutuo argentino	37,–	33,–	28,–	23,–	18,–	12,–
1.4. Mutuo surplus agricoli . . .	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	—
1.5. Fondo rischi .	7,5	10,3	12,9	15,2	17,–	18,3
Totale . .	305,7	364,6	422,6	420,3	417,1	410,8
2. *Anticipazioni temporanee fondo autonomo* . .	11,–	5,–	5,–	5,–	5,–	5,–
Totale .	316,7	369,6	427,6	425,3	422,1	415,8
3. *Impieghi previsti*						
— Settore interno	168,1	188,9	131,8	81,1	44,–	13,4
— Settore esportazione .	116,4	168,7	172,5	144,8	113,7	83,9
Totale . . .	284,5	357,6	304,3	225,9	157,7	97,3
4. *Saldo di disponibilità per finanziamenti* (1 + 2 — 3)	+ 32,2	+ 12,–	+ 123,3	+ 199,4	+ 264,4	+ 318,5

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 4

Previsione di erogazioni di contributi agli interessi e situazione delle disponibilità per impegni assunti a tutto il 1970

(miliardi di lire)

VOCI	1970	1971	1972	1973	1974	1975-79	Totale
1. *Contributi da corrispondere*:							
— per finanziamenti a piccole e medie imprese .	2,5	3,3	2,3	1,6	1,–	0,3	11,–
— per finanziamenti all'esportazione .	13,4	17,3	17,6	14,4	11,–	16,–	89,7
Totale .	15,9	20,6	19,9	16,–	12,–	16,3	100,7
2. *Disponibilità finanziarie per contributi*:							
— previste del Mediocredito al netto degli oneri per mutui (1) . .	3,8	5,9	3,7	1,9	2,–	17,2	34,5
Saldo	— 12,1	— 14,7	— 16,2	— 14,1	— 10,–	+ 0,9	— 66,2
— da stanziamenti a carico dello Stato .	26,4	15,–	10,–	10,–	7,–	—	68,4
3. *Saldo disposibilità effettive* .	+ 14,3	+ 0,3	— 6,2	— 4,1	— 3,–	+ 0,9	+ 2,2

(1) Gli oneri per mutui ordinari risultano nel complesso di 6,2 miliardi ripartiti come segue: 1970: 1,—; 1971 : 1,1; 1972 : 1,—; 1973 : 0,9; 1974 : 0,8; 1975-1979 : 1,4.

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 5

Credito agevolato mediante rifinanziamento e contributi agli interessi nel 1971

(miliardi di lire)

VOCI	Credito agevolato a fronte di finanziamenti in essere			
	in essere a fine 1970 (a)	erogato nel 1971 (b)	rimborsato nel 1971 (c)	in essere a fine 1971 (d)
Medie e piccole imprese	224,-	111,-	64,-	271,-
Esportazione	720,-	266,-	130,-	856,-
Totale	944,-	377,-	194,-	1.127,-
Mutui ordinari agli istituti regionali	123,7	93,-	3,3	213,4

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 6

Previsione degli impegni di rifinanziamento per il 1971 per operazioni ordinarie di credito agevolato

(miliardi di lire)

A favore di:	Impegni dei precedenti esercizi residui al 1-1-1971	Impegni previsti nell'esercizio 1971	Totale	Erogazioni nell'esercizio (—)	Totale impegni residui a fine esercizio	Variazione consistenza impegni 1971 rispetto 1970
a) *Medie e piccole imprese* (*)						
legge n. 949	66,2	46,4	112,6	77,9	34,7	— 31,5
legge n. 623	—	—	—	—	—	—
legge n. 1016	1,-	2,-	3,-	2,6	0,4	— 0,6
legge n. 1329	0,1	0,6	0,7	0,5	0,2	+ 0,1
Totale	67,3	49,-	116,3	81,-	35,3	32,-
b) *Esportazione*						
legge n. 131 (**)	138,-	26,-	164,-	88,7 (***)	75,3	— 62,7
Totale	205,3	75,-	280,-	169,-	110,6	— 94,-

(*) Gli impegni sono calcolati al 70 % del credito agevolato concesso. Per le operazioni autorizzate dalla legge n. 1329 gli istituti primari ricorrono all'agevolazione dell'Istituto prevalentemente nella forma dell'intervento a solo contributo.

(**) Gli impegni sono calcolati al 26 % del credito capitale concesso dall'operatore italiano all'importatore estero.

(***) Le erogazioni sono calcolate nella stessa misura degli impegni, ossia al 26 % del credito capitale, anche nel caso in cui avvengano, poi, a solo contributo.

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 7

Operazioni ordinarie e credito agevolato a favore delle medie e piccole imprese negli anni dal 1971 al 1980 per impegni assunti a tutto il 1971

(miliardi di lire)

VOCI	1971	1972	1973	1974	1975	1976/80	Totale
A. *Operazioni di finanziamento.*							
1. Erogazioni	81,-	35,3	—	—	—	—	116,3
2. Rientri (—)	— 46,2	— 59,9	— 60,5	— 46,9	— 40,4	— 30,2	284,1
3. Saldo	+ 34,8	— 24,6	— 60,5	— 46,9	— 40,4	— 30,2	—167,8
4 Impieghi per rifinanziamento in essere a fine anno .	202,9	178,5	117,5	70,6	30,2	—	—
5. Mutui ordinari al 6,50 % in essere a fine anno (*) .	213,4	205,2	181,4	157,9	131,6	—	—
6. Totale dei mezzi finanziari forniti al sistema (3 + 4) .	416,3	383,2	298,9	228,5	161,8	—	—
B *Contributi e oneri.*							
7. Contributi agli interessi . .	3,6	3,3	2,4	1,6	0,7	0,2	11,8
8. Oneri per mutui .	2,-	1,8	1,6	1,4	1,2	1,9	9,9
9. Totale contributi ed oneri (6 + 7) .	5,6	5,1	4,-	3,-	1,9	2,1	21,7
C. *Credito agevolato.*							
10 Credito agevolato in essere a fine anno per rifinanziamenti	271,-	252,-	167,-	100,-	43,-	—	—

(*) Nel 1971 è prevista l'emissione di obbligazioni di circa 100 miliardi di valore nominale, per un ricavo netto di circa 93 miliardi.

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 8

Operazioni e credito agevolato a favore dell'esportazione negli anni dal 1971 al 1980 per impegni a tutto il 1971

(miliardi di lire)

VOCI	1971	1972	1973	1974	1975	1976/80	Totale
A. *Operazioni di finanziamento.*							
1. Erogazioni (*)	88,7	48,-	15,-	12,3	—	—	164,-
2. Rientri	32,4	35,8	35,6	34,1	33,5	109,-	280,4
3. Saldo .	56,3	12,2	— 20,6	— 21,8	— 33,5	—109,-	—116,4
4. Impieghi in essere a fine anno .	127,7	184,9	164,3	142,5	109,-	—	—
B. *Contributi.*							
5. Contributi agli interessi .	17,8	18,7	16,2	12,9	9,9	10,6	86,1
C. *Credito agevolato.*							
6. Stima del credito agevolato in essere a fine anno .	856,-	740,-	575,-	402,-	302,-	—	—

(*) Le erogazioni sono previste nella misura del 26 % del credito capitale dilazionato.

MEDIOCREDITO CENTRALE TAVOLA 9

Previsioni di erogazioni e disponibilità residue dell'istituto, nel quinquennio 1971-75, per operazioni ordinarie di credito accolte entro il 1971

(miliardi di lire)

VOCI	1971	1972	1973	1974	1975
1. Disponibilità dell'anno (1)	+ 85,1	+ 52,-	+ 62,4	+140,3	+ 202,7
2.1. Rientri del settore interno (+) .	46,2	59,9	60,5	46,9	40,4
2.2. Erogazioni del settore interno (—) .	81,-	35,-	—	—	—
2. Esborso netto (—) rimborso netto (+) del settore interno .	— 34,8	+ 24,9	+ 60,5	+ 46,9	+ 40,4
3.1. Rientri del settore esportazione (+) .	32,4	35,8	35,6	34,1	33,5
3.2. Erogazioni del settore esportazione (—) (2) .	88,7	48,-	15,-	12,3	—
3. Esborso netto (—) rimborso netto (+) del settore esportazione .	— 56,3	— 12,2	+ 20,6	+ 21,8	+ 33,5
Disponibilità residue (+) o fabbisogno finanziario (—) a fine esercizio (1 + 2 + 3) .	— 6,-	+ 64,7	+143,5	+ 209,-	+ 276,6

(1) Le disponibilità dell'anno sono calcolate sulla base delle disponibilità residue alla fine dell'anno precedente, tenuto conto delle variazioni che interverranno nei mezzi operativi nel corso dell'anno. In seguito agli stanziamenti del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, il fondo di dotazione aumenterà di 60 miliardi in ciascuno degli esercizi 1971 e 1972. Per effetto del pagamento della rata del mutuo sul prestito argentino le disponibilità diminuiscono annualmente di circa 4 miliardi nel corso del 1971 e di circa 5 miliardi rispettivamente per il 1972, il 1973, il 1974 e il 1975.

(2) Nell'ipotesi di intervento mediante rifinanziamento limitato al 26 % del credito capitale dilazionato.

MEDIOCREDITO CENTRALE TAVOLA 10

Previsioni di erogazioni per contributi agli interessi da corrispondere per le operazioni ordinarie di credito agevolato

(miliardi di lire)

Contributi su operazioni	1971	1972	1973	1974	1975	dal 1976 al 1980	Totale
1. *Per impegni assunti al 31 dicembre 1970 a favore:*							
1.1. del settore interno .	3,3	2,3	1,6	1,-	0,3	—	8,5
1.2. dell'esportazione	17,3	17,6	14,4	11,-	8,3	7,7	76,3
1. Totale a tutto il 1970	20,6	19,9	16,-	12,-	8,6	7,7	84,8
di cui a carico:							
1-*a*) del Mediocredito centrale	5,9	3,7	1,9	2,-	2,-	15,2	30,7
1-*b*) del bilancio pubblico	— 14,7	— 16,2	— 14,1	— 10,-	— 6,6	+ 7,5	— 54,1
2. *Per impegni da assumere nel 1971 a favore:*							
2.1. del settore interno .	0,3	1,-	0,8	0,6	0,3	0,3	3,3
2.2. dell'esportazione	0,5	1,1	1,8	1,9	1,7	2,8	9,8
2. Totale da accogliere nel 1971	0,8	2,1	2,6	2,5	2,-	3,1	13,1
di cui a carico:							
2-*a*) del Mediocredito centrale	—	2,-	2,-	1,6	0,3	1,6	7,5
2-*b*) del bilancio pubblico	— 0,8	— 0,1	— 0,6	— 0,9	— 1,7	— 1,5	— 5,6
3. *Totale complessivo*	21,4	22,-	18,6	14,5	10,6	10,8	97,9
di cui a carico:							
3-*a*) del Mediocredito centrale	5,9	5,7	3,9	3,6	2,3	16,8	38,2
3-*b*) del bilancio pubblico .	— 15,5	— 16,3	— 14,7	— 10,9	— 8,3	+ 6,-	— 59,7
4. *Disponibilità da stanziamenti a carico dello Stato* . .	**16,5**	15,-	10,-	10,-	7,-	—	58,5
5. *Saldo disponibilità effettive* (4 — 3-*b*)	**+ 1,-**	**— 1,3**	**— 4,7**	**— 0,9**	**— 1,3**	**+ 6,-**	**— 1,2**

MEDIOCREDITO-CENTRALE

TAVOLA 11

Operazioni straordinarie di cui alle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142; 18 marzo 1968, n. 241; 12 febbraio 1969, n. 7 e al decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723

Finanziamenti previsti e mutui agevolati e concessi a istituti primari

(miliardi di lire)

VOCI	Consuntivo al 30-9-1970	Previsioni al 31-12-1970	Previsioni al 31-12-1971
Finanziamenti approvati			
legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (*) .	198,8	198,8	198,8
legge 18 marzo 1968, n. 241	11,4	12,-	15,-
legge 18 febbraio 1969, n. 7 (*) .	43,9	43,9	43,9
Totale .	254,1	254,7	257,7
di cui in essere	221,-	221,-	—
Stima dei finanziamenti agevolati ai sensi del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723	—	100,-	100,-
Mutui speciali al 5,50 % concessi agli istituti primari			
a) a 10 anni legge n. 1142	80,8	72,6	63,8
a) a 10 anni legge n. 7 .	5,7	5,7	5,7
b) a 15 anni legge n. 7 .	23,5	23,5	23,5
Totale .	110,-	101,8	93,-

(*) In sostituzione del proprio risconto il Mediocredito centrale ha concesso agli istituti regionali mutui agevolati al tasso del 5,50 %. La quota dei finanziamenti accolti, a fronte della quale non sono stati concessi mutui, è stata agevolata unicamente mediante i contributi a carico dell'apposito fondo di provenienza statale.

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 12

Operazioni straordinarie di cui alle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142; 18 marzo 1968, n. 241; 12 febbraio 1967, n. 7 e al decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723. Contributi agli interessi, oneri per mutui e disponibilità del fondo contribuzioni di cui all'art. 31 della legge n. 1142.

(miliardi di lire)

VOCI	1970 e precendenti	1971	1972	1973	1974	1975	1976 e seguenti	Totale
1. *Contributi per finanziamenti*								
1.1. accolti al 31 dicembre 1970	25,7	9,4	8,3	7,2	5,8	4,4	9,5	70,3
1.2. da accogliere nel 1971 (*)	—	6,7	6,8	6,8	6,2	5,4	14,8	46,7
1.3. Totale	25,7	16,1	15,1	14,-	12,-	9,8	24,3	117,-
2. *Oneri per mutui speciali al 5,50 %*								
2.1. a carico del fondo ai sensi della legge 21 aprile 1969, n. 167 (**) .	2,7	2,7	1,-	0,9	0,7	—	—	8,-
2.2. per i quali è stato richiesto l'addebitamento al fondo	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	1,4	3,2	8,5
2.3. Totale	3,4	3,5	1,8	1,7	1,5	1,4	3,2	16,5
3. *Contributi e oneri a carico del fondo* (1+2)	29,1	19,6	16,9	15,7	13,5	11,2	27,5	133,5
4. Assegnazioni di bilancio (***)	87,-	11,5	10,-	9,5	8,5	4,-	20,-	150,5
5. Eventuale saldo disponibilità cumulate (***)	57,9	49,8	42,9	36,7	31,7	24,5	17,-	17,-

(*) Compresi i finanziamenti da accogliere per 100 miliardi circa ai sensi del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, i quali comportano un onere complessivo di 45 miliardi.

(**) La quota del 1971 comprende anche 1,5 miliardi di oneri sostenuti anteriormente all'esercizio 1969 e per i quali si prevede che possa essere effettuato l'addebito nel corso del prossimo esercizio.

(***) Comprese le assegnazioni previste dal decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, per i finanziamenti alle imprese colpite dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970.

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 13

Mutui concessi a tutto il 1971 e consistenza delle obbligazioni in circolazione (ricavo netto)

(miliardi di lire)

VOCI	1971	1972	1973	1974	1975
1. IMPIEGHI PER MUTUI.					
1.1. Mutui in essere, sia ordinari al 6,50% che straordinari al 5,50%, concessi anteriormente al 31 dicembre 1970 .	213,4	191,3	165,8	138,4	110,-
1.2. Mutui in essere, ordinari e straordinari, da concedere nel 1971	123,-	123,-	123,-	123,-	106,-
1.3. *Totale dei mezzi di provenienza del mercato finanziario*	336,4	314,3	288,8	261,4	216,-
2. OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE.					
2.1. Consistenza netta delle obbligazioni emesse anteriormente al 31 dicembre 1970	213,4	191,3	165,8	138,4	110,-
2.2. Consistenza netta delle obbligazioni da collocare nel 1971	123,-	123,-	123,-	123,-	106,-
2.3. *Totale obbligazioni in circolazione (ricavo netto)*	336,4	314,3	288,8	261,4	216,-

(10419)

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI-AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1971.

Modalità per il rimborso delle marche contrassegno annuali per apparecchi di accensione del 1971.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito in legge, con modificazioni, con legge 18 giugno 1971, n. 376;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità per il rimborso delle marche contrassegno annuali per apparecchi di accensione, millesimo 1971;

Decreta:

Articolo unico

Le marche contrassegno per apparecchi di accensione, di cui all'art. 2 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, relative all'anno 1971 ed in possesso di fabbricanti, importatori e rivenditori saranno ritirate dal Consorzio industrie fiammiferi a mezzo dei propri depositari e quindi consegnate cumulativamente al deposito generale valori bollati.

Il rimborso del valore delle marche di cui sopra ai singoli interessati, al netto dell'aggio del 10 %, verrà effettuato, sempre a cura del predetto consorzio, dopo che la Direzione generale dei monopoli di Stato avrà corrisposto al consorzio medesimo l'importo corrispondente;

Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto non sarà più consentito il ritiro delle marche contrassegno in questione.

Non è ammesso il rimborso delle marche sfuse staccate dal bordo di riquadro dei fogli.

Il Consorzio industrie fiammiferi potrà effettuare la consegna delle marche ritirate anche in più riprese e la Direzione generale dei monopoli potrà procedere a liquidazioni parziali dell'importo totale del rimborso.

La spesa relativa, che si prevede di circa 350.000.000 (trecentocinquantamilioni), farà carico al capitolo 1901 del bilancio del Ministero delle finanze del corrente esercizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1971
Registro n. 58 *Finanze, foglio n.* 113

(11447)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi

economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Avellino per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 settembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Avellino, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11205)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 11 agosto 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Forlì, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto:

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 11 agosto 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Forlì, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11206)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di piastrelle da pavimenti operanti in provincia di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di piastrelle da pavimenti operanti in provincia di Pordenone si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di piastrelle da pavimenti operanti in provincia di Pordenone.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(11208)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchinari per la edilizia operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di macchinari per l'edilizia operanti nella provincia di

Napoli si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchinari per l'edilizia operanti nella provincia di Napoli;

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 31 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(11207)

ORDINANZA MINISTERIALE 23 novembre 1971.

Esenzione dalla vaccinazione antiaftosa per gli ovini di importazione dalla Finlandia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1965 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 311, 14 dicembre 1965) concernente la disciplina della importazione di ruminanti e di suini ai fini della profilassi dell'afta epizootica;

Considerato che l'intero territorio finlandese risulta ufficialmente indenne da afta epizootica da oltre dieci anni;

Ordina:

Art. 1.

L'esenzione dalla vaccinazione antiaftosa, prevista al secondo comma dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1965, viene estesa agli ovini vivi originari e provenienti direttamente dalla Finlandia purchè in transito attraverso Paesi indenni dall'infezione aftosa da almeno sei mesi oppure importati in Italia via mare o con aerei.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 23 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10759)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, numero 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

1. Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti, di cui alla « Determinazione » in data 3 agosto 1971 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 in data 12 agosto 1971, sono confermate per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1972.

2. Il primo comma del punto 4 della « Determinazione » in data 3 agosto 1971, sopra citata, viene sostituito dal seguente: « Per le navi « Augustus », « Galileo Galilei », « Guglielmo Marconi », « Africa », « Federico C. », « Eugenio C. » ed « Achille Lauro », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, *oltre ai noli di cui al punto 1., un supplemento nella misura di* Lit. 5.000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti ».

Roma, addì 11 dicembre 1971

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali:
PINNA CABONI

(11462)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1971, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il dott. Maggio Nicola, notaio in Potenza, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 13 gennaio 1972.

(11200)

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1971:

Togandi Giuseppe, notaio residente nel comune di Gallarate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Bagnoregio, distretto notarile di Viterbo.

Atlante Matilde, notaio residente nel comune di Civitella Roveto, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roccasinibalda, distretto notarile di Rieti.

Gamberale Giovanni Carlo, notaio residente nel comune di Taormina, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Sant'Apollinare, distretto notarile di Cassino.

Rozzi Pasquale, notaio residente nel comune di Tollo, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Teramo.

Sandulli Antonio, notaio residente nel comune di Trieste, è trasferito nel comune di Popoli, distretto notarile di Teramo.

(11201)

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1971:

D'Alessandro Enzo, notaio residente nel comune di Agerola, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Alatri, distretto notarile di Frosinone.

Giuliani Ippolito, notaio residente nel comune di Bella, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Camerota, distretto notarile di Salerno.

De Franchis Ignazio, notaio residente nel comune di S. Elia a Pianisi, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Cantalupo nel Sannio, stesso distretto.

(11202)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di S. Giovanni Rotondo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 229.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11135)

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di San Severo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 921.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(11136)

Autorizzazione al comune di Terlizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Terlizzi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 602.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11137)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1783 in data 8 ottobre 1971, il geom. Filippo Pernarella è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina.

(10886)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 14 dicembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	605,60	605.60	606.50	605,60	606 —	605,80	605,60	605,60	605,60	605,50
Dollaro canadese .	606,60	606,60	607 —	606,60	607,30	607,43	606,80	606,60	606,60	606,50
Franco svizzero .	155,30	155,30	155,45	155,30	155,10	155,15	155,3050	155,30	155,30	155,20
Corona danese .	84,21	84,21	84.23	84,21	84,20	84,25	84,21	84,21	84,21	84,20
Corona norvegese .	89,675	89.675	89.66	89,675	89,10	89,56	89,69	89,675	89,67	89,60
Corona svedese .	123,72	123,72	123,80	123,72	123,40	123,70	123,725	123,72	123,72	123,70
Fiorino olandese	184,65	184,65	184,65	184,65	184,30	184,40	184,61	184,65	184,65	184,60
Franco belga .	13,30	13,30	13,31	13,30	13,20	13,25	13,29	13,30	13,30	13,20
Franco francese	109,905	109,905	110,05	109,905	109,10	109,72	109,885	109,905	109,90	109,90
Lira sterlina .	1525,50	1525,50	1526,50	1525,50	1525 —	1525 —	1525,60	1525,50	1525,50	1525,50
Marco germanico .	185,085	185,085	185,35	185,085	185 —	184,60	185,06	185,085	185,08	185 —
Scellino austriaco .	24,49	25,49	25,49	24,49	25,40	25,40	25,48	24,49	25,49	25,45
Escudo portoghese	22,34	22,34	22,31	22,34	22,40	22,30	22,28	22,34	22,34	22,30
Peseta spagnola	8,9280	8,928	8,93	8,9280	8,80	8,90	8,9275	8,9280	8,92	8,90

Media dei titoli del 14 dicembre 1971

Rendita 5% 1935 .	99,825
Redimibile 3,50% 1934 .	100,175
» 3,50% (Ricostruzione) .	87,925
» 5% (Ricostruzione)	95,10
» 5% (Riforma fondiaria) .	95,25
» 5% (Città di Trieste) .	95,275
» 5% (Beni esteri)	95,55
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	94,425
» 5,50% » » 1968-83	92,825
» 5,50% » » 1969-84	95,375
» 6% » » 1970-85	99,95
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976 .	100,025
» » » 5,50% 1976 .	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977 .	99,775
» » » 5,50% 1977 .	100,375
» » » 5,50% 1978 .	99,80
» » » 5,50% 1979 .	99,85
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	99,40
» 5% (» 1° aprile 1974)	98 —
» 5% (» 1° aprile 1975)	95,65
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	95,675
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,425
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,45
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979) .	99 —
» 5,50% (» 1° gennaio 1980) .	98,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 dicembre 1971

Dollaro USA	605,60
Dollaro canadese	606,70
Franco svizzero	155,302
Corona danese	84,21
Corona norvegese	89,682
Corona svedese	123,722
Fiorino olandese	184,63
Franco belga	13.295
Franco francese	109,895
Lira sterlina	1525,55
Marco germanico	185,072
Scellino austriaco	25,485
Escudo portoghese	22,31
Peseta spagnola	8,928

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Corso dei cambi del 15 dicembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	601,35	601,35	601,60	601,35	599,90	605,78	601,50	601,35	601,35	601,35
Dollaro canadese	604,30	604,30	603,20	604,30	604,90	607,40	604,48	604,30	604,30	604,25
Franco svizzero .	155,30	155,30	155,10	155,30	155,10	155,20	155,20	155,30	155,30	155,20
Corona danese	83,825	83,825	83,90	83,825	84,20	84,26	83,80	83,825	83,82	83,80
Corona norvegese .	89,30	89,30	89,40	89,30	88,90	89,55	89,32	89,30	89,30	89,30
Corona svedese .	123,02	123,02	123,10	123,02	123,10	123,68	123,09	123,02	123,02	123 —
Fiorino olandese	184,19	184,19	184,40	189,19	184,30	184,44	184,15	184,19	184,19	184,20
Franco belga .	13,236	13,236	13,31	13,236	13,20	13,26	13,225	13,236	13,23	13,20
Franco francese	110,05	110,05	109,50	110,05	109,10	109,70	109,27	110,05	110,05	110,10
Lira sterlina .	1515,50	1515,50	1517,25	1515,50	1514,75	1526,10	1515,60	1515,50	1515,50	1515,50
Marco germanico .	185,18	185,18	185,05	185,18	184,40	184,60	185,20	185,18	185,18	185,10
Scellino austriaco .	25,48	25,48	25,45	25,48	25,40	25,40	25,455	25,48	25,48	25,45
Escudo portoghese	22,34	22,99	22,30	22,34	22,40	22,28	22,40	22,34	22,34	22,30
Peseta spagnola .	8,99	8,34	8,93	8,99	8,80	8,90	8,98	8,99	8,99	8,90

Media dei titoli del 15 dicembre 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	99,50
Redimibile 3,50 % 1934 .	100,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,95
» 5 % (Ricostruzione)	95,40
» 5 % (Riforma fondiaria) .	95,375
» 5 % (Città di Trieste) .	95,45
» 5 % (Beni esteri)	93,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,475
» 5,50 % » » 1968-83 .	92,925
» 5,50 % » » 1969-84	95,075
» 6 % » » 1970-85	98,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	100,025
» » » 5,50 % 1976 .	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1977 .	100,375
» » » 5,50 % 1978 .	99,80
» » » 5,50 % 1979 .	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,325
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,575
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,425
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	98,80
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	93,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 dicembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	601,425
Dollaro canadese	604,39
Franco svizzero .	155,25
Corona danese	83,812
Corona norvegese . .	89,31
Corona svedese .	123,055
Fiorino olandese . .	184,17
Franco belga .	13,23
Franco francese	109,66
Lira sterlina .	1515,55
Marco germanico .	185,19
Scellino austriaco .	25,467
Escudo portoghese . .	22,37
Peseta spagnola	8,985

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 70, foglio n. 188, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 5 giugno 1966 dal sig. Gennaro Magliocca, per l'annullamento del provvedimento n. 7450 in data 26 maggio 1966 con il quale il provveditore agli studi di Caserta ha accolto il ricorso gerarchico proposto dal sig. Izzo Vincenzo contro la gradutoria del concorso per l'assunzione di un bidello non di ruolo presso la scuola media « L. Settembrini » di Maddaloni.

(10764)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 2 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1971, registro n. 71, foglio n. 53, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Michelini Folivio avverso la procedura seguita nell'espletamento del concorso per titoli a tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1965 e avverso il decreto ministeriale 18 agosto 1967 relativo all'approvazione della graduatoria di merito del concorso medesimo.

(10767)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 70, foglio n. 185, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 30 gennaio 1970 dalla sig.ra Venturi Linda nata Zeni, per l'annullamento della nota n. 1000/13 del 20 agosto 1969 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha respinto la istanza proposta dalla ricorrente per ottenere, ai sensi dello art. 4 della legge 4 marzo 1966, n. 32, il collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto del personale di segreteria delle scuole medie.

(10766)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° giugno 1971 al 30 giugno 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1116/71, n. 1128/71 e n. 1231/71 agli alimenti composti per animali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 dell'11 ottobre 1971 devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 6362 - leggere il numero della tariffa « 23.07 » anzichè « 23.97 »;

pag. 6362 - statistica 12, colonna IV prelievo da Paesi terzi leggere « 15.220,00 » anzichè « 15.200,00 ».

(11139)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami a quaranta posti di dattilografo

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la deliberazione in data 15 giugno 1971 con la quale il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha espresso parere favorevole alla indizione di un concorso per esami a quaranta posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici dell'amministrazione stessa;

Ritenuto che i quaranta posti di cui sopra sono disponibili, per essere destinati a pubblico concorso anche tenendo conto delle aliquote di posti da riservare alle assunzioni per chiamata diretta ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 e del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Atteso che il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, nella seduta del 28 aprile 1971 ha approvato il programma di esame relativo al concorso suindicato;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ripartiti fra le seguenti sedi:

	Numero dei posti		Numero dei posti
1. Alessandria	1	10. Palermo	1
2. Bari	3	11. Parma	1
3. Brescia	1	12. Pescara	1
4. Cagliari	3	13. Roma	17
5. Catania	2	14. Rovereto	1
6. Firenze	1	15. Torino	1
7. Genova	1	16. Tortona	1
8. Lecce	1	17. Udine	1
9. Messina	1	18. Venezia	2

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado nonchè del diploma di dattiolografia o stenodattilografia rilasciato anche da istituti privati;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 25° salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sotufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso Le esclusioni dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, sono disposte con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce, 34 *A-bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

di essere in possesso del diploma di dattilografia o stenodattilografia;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio, tra quelle indicate nel precedente art. 1

Dalla domanda dovrà, altresì, risultare:

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale, cui indirizzare le comunicazioni;

l'indicazione di almeno tre sedi, fra quelle menzionate, nel precedente art. 1, cui il candidato aspiri, in ordine di preferenza, ad essere assegnato, in caso di nomina;

se il concorrente intenda, o meno, sostenere la prova facoltativa di stenografia.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata nel modo previsto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) titolo di studio: diplomi originali o copie autentiche dei titoli di studio prescritti dal precedente art. 2, lettera *a*).

Dette copie dovranno essere autenticate con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma dell'Istituto di istruzione secondaria di I grado, non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzone dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 6, n. 3), della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il presente concorso sarà accertata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame;

G) documento militare (per i candidati di sesso maschile):

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente, salvo il caso che il foglio matricolare sia stato già presentato per gli effetti di cui al precedente art. 4.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere *sostituiti* dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, *se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri*, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana (o certificazione contestuale sostitutiva);

2) certificato di godimento dei diritti politici (o certificato contestuale sostitutiva);

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispetti-

vamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titoli di studio di cui al citato art. 5, lettera *A*);

3) certificato medico di cui allo stesso art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza o degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titoli di studio di cui al precedente art. 5, lettera *A*;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Prove di esame, diario delle prove, formazione delle graduatorie, commissione esaminatrice

Gli esami consteranno di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio integrato da una prova facoltativa di stenografia, come dal programma allegato *C* al presente decreto.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 23 marzo 1972, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso, dato che nessuna convocazione personale sarà fatta al riguardo.

La prova pratica avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, via della Luce n. 34 *A-bis*, a partire dal giorno 30 maggio 1972.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova pratica sarà data la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta; l'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Il colloquio e la eventuale prova facoltativa di stenografia, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica, avranno luogo nello stesso giorno di detta prova pratica.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio nonchè di un ventesimo del punto riportato nella prova facoltativa di stenografia, purchè classificata con almeno sei decimi.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero delle finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 11.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 977.550, parametro 133, iniziale — di cui alla tabella unica, quadro II — allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di impiegati civili dello Stato, ovvero provengano dal personale civile *non di ruolo dello Stato o dal personale salariato di ruolo dello* Stato, e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, le risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dallo art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Assegnazione della sede di servizio

I vincitori saranno assegnati ad una delle sedi di servizio di cui al precedente art. 1 fino al raggiungimento del numero dei posti in ciascuna sede disponibili, tenendo conto del posto occupato in graduatoria e dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso.

I vincitori che non trovassero collocamento in nessuna delle sedi richieste, perchè già coperte da colleghi che li precedono in graduatoria, saranno assegnati a sede diversa, sempre fra quelle indicate nel precedente art. 1.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1971

Il Ministro: Preti

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1971
Registro n. 7 *Monopoli, foglio n.* 388

Allegato *A*

(rif. art. 2, lettera *b*) del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ovvero alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, in condizioni particolarmente rischiose.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per gli Alto-atesini e le persone residenti, da data anteriore al 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina di Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 364;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla *Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950)*, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137); nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306) e per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

f) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni.

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio-decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 25 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

a) per gli ex combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra.

Tale beneficio non si cumula con quello di cui al precedente n. 2);

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956 n. 1417;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio miltare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi altoatesini di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9 e da

3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 149.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

c) per i profughi in stato di disoccupazione. Per i profughi si intendono oltre quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 ed i connazionali rimpatriati dalla Libia a seguito degli eventi del 1969-70 (decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744);

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

e) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851;

f) per i sordomuti di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 308.

Roma, addì 28 settembre 1971

Il Ministro: PRETI

ALLEGATO *B*

(rif. art. 2, lettera *b*) e 4 del bando)

Documentazione dei titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e agli effetti della elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2 lettera *b*) del bando, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *ex combattenti, prigionieri ed assimilati*:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, in carta da bollo, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate, i prigionieri dei tedeschi o dei giapponesi, i militari e militarizzati già addetti ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine ovvero di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, ed al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni di prigionia, provviste delle prescritte marche da bollo, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quelle di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelle di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero copia o estratto in bollo dello stato di servizio (per gli ufficiali) e del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa).

Gli ex sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito potranno altresì documentare la loro qualità di combattente o di internato o di prigioniero, ai sensi della circolare n. 1615 del 5 ottobre 1964 del Ministero della Difesa-Esercito, mediante il duplicato del foglio matricolare (modelli 104 e 106) rilasciato dal competente Distretto militare ovvero mediante copia notarile o fotocopia del duplicato stesso convalidata dall'amministrazione pubblica o locale (comuni, stazioni dei carabinieri, ecc.) nella osservanza della legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i candidati alto-atesini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364 presenteranno una dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'Autorità competente, da cui risulti espressamente il possesso, da parte degli interessati, di ciascuna delle condizioni prescritte ed indicate nell'allegato *A* al presente decreto, n. 2, lettera *d*).

2) *mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risulti la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa.

3) *orfani*:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione presso

la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

4) *figli di mutilati e di invalidi*:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio e del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

5) *madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduti*:

a) le madri e le sorelle (vedove) o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

b) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

c) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

d) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 13 ottobre 1966, n. 851;

6) *profughi*:

I profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi di cui all'allegato *A* al presente decreto, n. 7), lettera *c*) e precisamente:

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante una attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri.

I rimpatriati dalla Libia a seguito degli eventi del 1969-70 di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I profughi e rimpatriati disoccupati dovranno inoltre produrre un certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato, in carta da bollo, dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando.

In luogo delle anzidette attestazioni, i profughi dai territori ceduti allo Stato iugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste potranno produrre un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4, attestante sia il riconoscimento della qualifica di profugo dai territori suddetti, sia lo stato di disoccupazione;

7) *decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra*:

I decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) *perseguitati politici e razziali*:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale della competente autorità israelitica;

9) *sordomuti*:

I concorrenti che siano sordomuti dovranno produrre un certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se lo interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio;

10) *coniugati*:

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

11) *dipendenti delle Amministrazioni dello Stato*:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà di ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Roma, addì 28 settembre 1971

Il Ministro: PRETI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta

Componimento italiano.

Prova pratica

Copiatura a macchina di un testo proposto dalla commissione esaminatrice, comprendente anche un prospetto statistico.

Colloquio

Nozioni di grammatica italiana e di aritmetica nel limite dei programmi degli istituti di istruzione secondaria di primo grado; nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per il candidato che intenda sostenere, facoltativamente, la prova di stenografia, il colloquio sarà integrato dalla dettatura stenografica di un breve brano, a scelta della commissione esaminatrice, e dalla successiva immediata rilettura del brano stesso da parte del candidato, sul testo da lui stenografato.

Roma, addì 28 settembre 1971

Il Ministro: PRETI

ALLEGATO *D*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi, in carta da bollo).

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale -
Via della Luce n. 34 A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . nato a . . (provincia di . .) il . . e residente dal (1) . . in . . . (provincia di . .) via . n. , chiede di essere ammesso al concorso per esami a quaranta posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici.

Fa presente (2) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . .

All'uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . nonchè del diploma di dattilografia (o steno-dattilografia) e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (5) . . . .

Fa presente di (6) . . . .

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di stenografia.

Dichiara, inoltre, di aspirare all'assegnazione ad una delle tre sedi qui appresso indicate in ordine di preferenza (7) . . . . e di essere comunque disposto a raggiungere qualsiasi altra sede, qualora si verifichi l'ipotesi contemplata dall'art. 12 del bando di concorso.

. . . lì . . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(8) . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) Indicare tre fra le sedi menzionate nell'art. 1 del bando di concorso.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(10917)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.